



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2012
COM(2012) 73 final

2012/0029 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{ SWD(2012) 22 final }

{ SWD(2012) 23 final }

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

I depositari centrali di titoli (CSD) sono istituti di importanza sistemica per i mercati finanziari. Qualsiasi negoziazione di titoli in borsa e fuori borsa è seguita da processi di post-negoziazione che conducono al regolamento dell'operazione, ossia alla consegna di titoli contro contante. I CSD sono istituti di importanza fondamentale che consentono di procedere al regolamento ricorrendo ai cosiddetti sistemi di regolamento titoli. I CSD si occupano inoltre della prima registrazione e della gestione accentrata di conti titoli, da cui si evincono la quantità di titoli emessi, l'emittente, i cambiamenti nella proprietà dei titoli.

I CSD svolgono un ruolo cruciale anche per il mercato delle garanzie, in particolare a fini di politica monetaria. Ad esempio, quasi tutte le garanzie ammissibili per le operazioni di politica monetaria delle banche centrali nell'UE, in particolare nell'area dell'euro, vengono registrate nei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD.

Nel 2010 i sistemi di regolamento titoli nell'UE hanno regolato operazioni per un valore di circa 920 000 miliardi di EUR e a fine 2010 detenevano quasi 39 000 miliardi di EUR in titoli. Vi sono oltre 30 CSD nell'UE, di norma uno in ogni paese, e due CSD "internazionali" (ICSD – Clearstream Banking Luxembourg e Euroclear Bank), che rappresentano una sottocategoria di CSD specializzata nell'emissione di obbligazioni internazionali, comunemente note come "Eurobonds".

Mentre generalmente a livello nazionale i CSD operano in maniera sicura ed efficace, a livello internazionale il livello di sicurezza degli accordi e delle comunicazioni tra CSD è minore, pertanto un investitore affronta rischi e costi più elevati quando effettua un investimento transfrontaliero. Ad esempio, il numero di mancati regolamenti è più elevato nelle operazioni transfrontaliere rispetto alle operazioni nazionali, mentre i costi delle operazioni transfrontaliere sono fino a quattro volte più elevati di quelli connessi a operazioni nazionali.

Tali problemi di sicurezza sono imputabili a una serie di fattori, tra cui:

- la durata del ciclo di regolamento: il tempo che intercorre tra la negoziazione e il regolamento non è armonizzato nell'UE, il che causa disfunzioni nel regolamento transfrontaliero di titoli;
- una percentuale esigua, ma sostanziale di titoli esiste ancora in formato cartaceo: il ciclo di regolamento è molto più lungo ed espone gli investitori a maggiori rischi;
- i mancati regolamenti: ossia le situazioni in cui un'operazione non è regolata alla data prevista, non sono soggetti a penalità sufficientemente dissuasive in tutti i mercati e, laddove esistono, le misure relative alla disciplina di regolamento variano ampiamente tra i mercati;

- mentre la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli¹ riduce le disfunzioni nel sistema di regolamento titoli dovute a procedure d'insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti al sistema, essa non tratta gli altri rischi del sistema o la resilienza del CSD che lo gestisce. Alcuni CSD sono esposti anche al rischio di credito e al rischio di liquidità derivanti dalla prestazione di servizi bancari accessori al regolamento;
- gli accordi di collegamento tra CSD, pur essendo considerati un primo passo verso il consolidamento dei mercati europei dei regolamenti, sollevano preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza, in assenza di norme prudenziali specifiche in materia. Inoltre, essi aumentano l'interconnessione tra CSD, il che giustifica ulteriormente l'introduzione di un quadro prudenziale comune.

Anche l'assenza di un mercato interno unico efficiente per i regolamenti crea notevoli problemi. Il mercato europeo della post-negoziato deve ancor far fronte a ostacoli significativi, come ad esempio la limitazione dell'accesso degli emittenti di titoli ai CSD, la diversità dei regimi e delle norme in materia di autorizzazione dei CSD nei diversi paesi dell'UE e una concorrenza limitata tra i diversi CSD nazionali. Ne risulta un mercato fortemente frammentato. Di conseguenza, il regolamento transfrontaliero delle operazioni si fonda su una catena di detentori eccessivamente complessa che coinvolge spesso vari CSD e numerosi altri intermediari, con ripercussioni negative in termini di efficienza, ma anche di rischi associati alle operazioni transfrontaliere.

Tali problemi sono importanti poiché le operazioni transfrontaliere in Europa (che si tratti dalla vendita o dell'acquisto ordinario di titoli o di trasferimenti di garanzie) sono in continua crescita e i CSD sono sempre più interconnessi. Si prevede inoltre che questa tendenza sarà ulteriormente rafforzata con l'entrata in funzione, prevista nel 2015, di TARGET2 Securities (T2S), un progetto promosso dall'Eurosistema per istituire in Europa una piattaforma comune transfrontaliera di regolamento titoli senza frontiere.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La presente proposta di regolamento mira a risolvere tali problemi. Essa introduce l'obbligo di fare figurare tutti i valori mobiliari in scritture contabili e di registrarli presso un CSD prima di negoziarli in sedi regolamentate. Essa propone inoltre di armonizzare i periodi di regolamento e la disciplina di regolamento all'interno dell'UE. La proposta introduce inoltre un insieme comune di norme, ispirate alle norme internazionali, per ridurre i rischi legati alle operazioni e ai servizi offerti dai CSD. Visto che i CSD saranno soggetti ai medesimi requisiti sostanziali in tutta l'UE, potranno beneficiare di requisiti uniformi in materia di autorizzazione e di un passaporto valido in tutta l'UE, il che consentirà di eliminare le attuali barriere di accesso.

La proposta di regolamento aumenterà pertanto la sicurezza del sistema e aprirà il mercato dei servizi dei CSD, migliorando così l'efficacia del regolamento titoli. La proposta completerà inoltre il quadro normativo sulle infrastrutture dei mercati mobiliari, parallelamente alla

¹ GU L166 dell'11.6.1998, pag. 45.

direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID)² per quanto riguarda le sedi di negoziazione e alla proposta di regolamento in materia di operazioni su derivati (EMIR) per quanto riguarda le controparti centrali (CCP).

L'iniziativa è stata accolta molto favorevolmente a livello politico. Il Consiglio ECOFIN del 2 dicembre 2008 ha evidenziato la necessità di rafforzare la sicurezza e la solidità dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD e ha convenuto che la normativa dell'UE è necessaria per eliminare gli ostacoli giuridici connessi alla post-negoziazione, comprese le barriere di accesso ai CSD. La necessità di disporre di norme adeguate per i CSD è inoltre riconosciuta a livello internazionale. Già nel 2001 le autorità di regolamentazione internazionali delle banche e dei valori mobiliari (CSPR-IOSCO) avevano adottato una serie di raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli che le autorità di regolamentazione europee (SEBC-CESR) hanno ripreso e adattato nel 2009 in forma di orientamenti non vincolanti. Nell'ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha rinnovato l'invito ad aggiornare le norme per rendere più solide le infrastrutture di base del mercato e ha chiesto la revisione e il miglioramento delle norme esistenti.

La presente iniziativa è il risultato di consultazioni e di un dialogo intensi e continui con tutte le principali parti in causa, tra cui le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari e delle banche, la BCE e tutti i tipi di partecipanti al mercato. Essa prende in considerazione i pareri espressi nel corso di una consultazione pubblica tra il 13 gennaio e il 1° marzo 2011 e i dati trasmessi da numerose parti interessate a partire dall'estate 2010.

Inoltre, la società Oxera Consulting è stata incaricata di effettuare uno studio dei costi e dei prezzi nel settore della post-negoziazione. Oxera ha fornito una prima relazione nel 2009 e una seconda nel 2011. Tali relazioni forniscono dati utili sulle differenze di costi tra la post-negoziazione transfrontaliera e quella nazionale in Europa.

In linea con l'azione finalizzata a migliorare la regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto delle alternative strategiche. Le varie opzioni sono state valutate in funzione dei principali obiettivi perseguiti, ossia rafforzare la sicurezza, l'efficacia e la parità delle condizioni di concorrenza tra CSD in Europa. La valutazione è stata effettuata esaminando l'efficacia di ogni opzione dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi di cui sopra e della loro efficacia in termini di costi.

Il progetto di relazione sulla valutazione dell'impatto è stato trasmesso il 16 marzo 2011 al comitato per la valutazione dell'impatto della Commissione, seguito dall'inoltro di un progetto di relazione modificato l'8 agosto 2011. Le osservazioni del comitato hanno consentito di migliorare sensibilmente il progetto di relazione: sono stati rafforzati la base fattuale dell'analisi dei problemi riscontrati e l'esame delle diverse opzioni strategiche, in particolare in relazione ai servizi bancari accessori al regolamento, è stata inclusa una stima dell'insieme dei benefici e delle incidenze delle varie opzioni sui diversi gruppi di parti interessate ed è stato proposto un quadro di monitoraggio e di valutazione più chiaro e solido.

² GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel prosieguo "il TFUE"), che costituisce la base giuridica più adeguata in materia. La proposta mira principalmente a risolvere il problema della mancanza di sicurezza ed efficienza del regolamento titoli e i conseguenti ostacoli al funzionamento del mercato interno che risultano dalle divergenze nella legislazione nazionale che disciplina il regolamento titoli e le attività dei CSD, introducendo un insieme di norme comuni su determinati aspetti del ciclo di regolamento e della disciplina da rispettare in materia, nonché un insieme comune di requisiti prudenziali per migliorare la resilienza e l'accessibilità dei CSD che gestiscono sistemi di regolamento titoli. In assenza di queste norme e requisiti comuni, è probabile che a livello nazionale vengano adottate misure divergenti che avranno un impatto negativo diretto sulla sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nei mercati dei regolamenti nell'Unione. Il regolamento è considerato lo strumento più appropriato per garantire che tutti i partecipanti al mercato siano soggetti a obblighi uniformi e direttamente applicabili in materia di ciclo di regolamento e di relativa disciplina e che i CSD siano soggetti a norme prudenziali uniformi e direttamente applicabili nell'Unione, il che dovrebbe rafforzare la resilienza e il ruolo centrale nella gestione di sistemi di scritture contabili e nel processo di regolamento.

Poiché l'obiettivo principale del regolamento proposto è quello di imporre direttamente agli operatori una serie di obblighi giuridici, tra cui la registrazione della quasi totalità dei valori mobiliari sotto forma di scritture contabili presso un CSD, e termini più stringenti per il regolamento titoli, e visto che i CSD sono responsabili della gestione dei sistemi di regolamento titoli e dell'applicazione di misure per garantire la puntualità del regolamento in tutta l'Unione, è essenziale che tutti i CSD rispettino costantemente e in ogni momento i requisiti prudenziali uniformi e rigorosi indicati nella proposta. È pertanto necessario includere nella presente proposta anche un insieme di norme uniformi e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e vigilanza continua dei CSD come corollario agli obblighi giuridici imposti agli operatori.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

In virtù del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

La presente proposta mira essenzialmente a rendere i mercati mobiliari più sicuri e più efficienti all'interno dell'Unione, il che richiede un'azione coordinata a livello di UE. L'azione dell'Unione è inoltre giustificata dalla natura dei CSD e dalla loro crescente interconnessione, in particolare dopo l'introduzione del T2S.

Per quanto riguarda l'autorizzazione e la vigilanza dei CSD, la proposta di regolamento mira a trovare un equilibrio tra le competenze delle autorità nazionali e gli interessi di altre autorità competenti. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) svolgerà un ruolo fondamentale nel risolvere i conflitti, agevolare gli accordi di cooperazione tra autorità nazionali e definire norme tecniche in stretta consultazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Determinati aspetti sono già disciplinati dalla vigente normativa dell'Unione. Ad esempio, i sistemi di regolamento titoli sono già definiti nella direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli³ e la direttiva 2004/39/CE (MiFID) prevede determinate norme di accesso dei partecipanti al sistema di regolamento titoli da loro scelto. La proposta di regolamento è in linea con tali atti dell'Unione.

Inoltre, la proposta rispetta pienamente il principio di proporzionalità, sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, che dispone che l'azione dell'Unione debba essere adeguata al raggiungimento degli obiettivi e non andare al di là di quanto necessario. Essa è compatibile con tale principio e rappresenta un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico in questione e l'efficacia in termini di costi delle misure proposte. La proposta ha tenuto pienamente conto della necessità di trovare un giusto equilibrio tra sicurezza ed efficienza dei mercati, da una parte, e costi sostenuti delle parti interessate dall'altra.

3.3. Spiegazione dettagliata della proposta

Il regolamento proposto si articola in due parti principali: misure che riguardano tutti gli operatori nel quadro del regolamento titoli (titolo II) e misure specifiche per i CSD (in particolare i titoli III, IV e V). Gli altri titoli, che disciplinano il campo di applicazione e le definizioni (titolo I) e le disposizioni transitorie e le disposizioni finali (titolo VI), si applicano ad entrambe le parti della proposta.

3.3.1. Campo di applicazione della proposta (titolo I)

La proposta di regolamento riguarda tutti i CSD, ma esenta dai requisiti di autorizzazione e vigilanza i membri del SEBC ed altri organismi nazionali o pubblici che svolgono servizi analoghi, ad esempio gli organismi nazionali degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, che sarebbero altrimenti qualificati come CSD. Tali istituzioni sono comunque soggette a tutti i requisiti che riguardano i CSD. Esse sono esentate dalle disposizioni del titolo IV, che prevede la separazione tra i servizi bancari accessori al regolamento e altri servizi dei CSD, poiché tali istituzioni, per loro stessa natura, offrono tali servizi accessori.

In materia di strumenti finanziari, la proposta copre tutti gli strumenti finanziari per quanto riguarda gli obblighi imposti a carico dei CSD, ma disciplina principalmente i valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2004/39/CE (MiFID) (essenzialmente azioni e obbligazioni) ai fini del titolo II sul regolamento titoli.

3.3.2. Regolamento titoli (titolo II)

Uno degli obiettivi fondamentali del regolamento proposto è quello di rendere più sicuri i regolamenti. Il titolo II prevede tre tipi di misure per conseguire tale obiettivo. In primo luogo, impone la dematerializzazione e/o l'accentramento dei titoli, ossia l'emissione di titoli per mezzo di scritture contabili. Questa misura è volta ad aumentare l'efficienza del regolamento, a facilitare la riduzione dei periodi di regolamento e a garantire l'integrità dell'emissione semplificando la riconciliazione dei titoli detenuti. I titoli registrati mediante scritture contabili non devono necessariamente essere registrati in un CSD prima di essere

³ GU L166 dell'11.6.1998, pag. 45.

negoziati o forniti a titolo di garanzia. Essi possono essere, ad esempio, registrati presso soggetti che curano la tenuta di registri. Tuttavia, se vengono negoziati in sedi disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE (MiFID), devono essere registrati presso un CSD al fine di poter beneficiare della tutela relativa ai sistemi di regolamento titoli prevista dalla direttiva 98/26/CE e al fine di facilitare la riconciliazione tra i titoli registrati e quelli negoziati. Il regolamento proposto prevede un periodo transitorio sufficientemente lungo, ossia fino a 1° gennaio 2018, per consentire agli operatori degli Stati membri dove esistono ancora quantità importanti di titoli in forma cartacea di conformarsi a tale misura.

In secondo luogo, il titolo II armonizza il periodo di regolamento per le operazioni su titoli effettuate in tutta l'UE. In Europa la maggior parte delle operazioni su titoli è regolata, a seconda del mercato, due o tre giorni dopo il giorno di negoziazione. Il periodo di regolamento sarà armonizzato e fissato a due giorni dopo il giorno di negoziazione, anche se saranno ammessi periodi di regolamento più brevi. In terzo luogo, il titolo II armonizza le misure relative alla disciplina di regolamento in tutta l'UE. Si tratta di misure *ex ante* volte a impedire mancati regolamenti e di misure *ex post* per gestire i casi in cui si sono verificati tali mancati regolamenti. L'obiettivo fondamentale è ridurre i mancati regolamenti e scoraggiare qualsiasi tipo di concorrenza che comporti un indebolimento delle norme relative alla disciplina di regolamento, ad esempio tra mercati in cui sono in vigore regimi di penalità diversi. Le disposizioni proposte non si limitano ai CSD e sono volte ad assoggettare i partecipanti al mercato che non consegnano i titoli alla data fissata per il regolamento a una procedura armonizzata di acquisto forzoso (*buy-in*), che può essere eseguita da una controparte centrale (nel caso di un'operazione compensata) oppure può essere prevista dal regolamento interno delle sedi di negoziazione.

3.3.3. CSD (titolo III)

Autorizzazione e vigilanza dei depositari centrali di titoli (capitolo I)

La direttiva 98/26/CE definisce già i sistemi di regolamento titoli come accordi formali che consentono il trasferimento dei titoli tra diversi partecipanti. Tuttavia, tale direttiva non disciplina gli istituti responsabili della gestione di tali sistemi. Considerata la crescente complessità di tali sistemi e i rischi connessi al regolamento è essenziale che gli istituti che gestiscono i sistemi di regolamento titoli siano giuridicamente definiti, autorizzati e soggetti a vigilanza sulla base di un insieme comune di norme prudenziali. Un CSD è definito come una persona giuridica che gestisce un sistema di regolamento titoli e che presta almeno un altro servizio di base (un servizio di notariato o di gestione accentrata). Inoltre i CSD sarebbero autorizzati a prestare solamente determinati servizi "accessori", per lo più correlati ai servizi di base offerti. Se tali servizi accessori includono servizi fiscali, i CSD dovrebbero assicurarsi che siano conformi alla legislazione fiscale dello Stato membro interessato. Nel caso di procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte, i CSD dovrebbero attenersi a tutti i requisiti che lo Stato membro d'origine dei pagamenti soggetti alla ritenuta alla fonte pone per autorizzare gli intermediari finanziari ad applicare la ritenuta e richiedere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte per conto dei beneficiari effettivi del pagamento. Ciò potrebbe in particolare comportare l'obbligo di notificare le informazioni sugli investitori direttamente allo Stato membro d'origine (in cambio della possibilità di richiedere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte), che a sua volta le potrebbe trasmettere allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli strumenti finanziari.

I CSD dovranno essere autorizzati dalle autorità nazionali competenti del luogo in cui si sono stabiliti e soggetti alla loro vigilanza. Tuttavia, data la crescente dimensione transfrontaliera

delle loro attività, potrebbe essere necessario consultare altre autorità competenti per uno o più dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e per altre entità del gruppo. L'AESFEM svolgerà un ruolo importante nell'elaborazione di progetti di norme tecniche volte ad armonizzare il processo di autorizzazione e a garantire la cooperazione tra le autorità.

La proposta prevede che ai CSD autorizzati sia rilasciato un "passaporto" che consenta loro di fornire servizi nell'Unione, sia esercitando la propria attività direttamente in un altro Stato membro, sia aprendo una succursale in tale Stato. Un CSD di un paese terzo può operare nell'Unione se è riconosciuto dall'AESFEM. Tale riconoscimento può essere concesso soltanto se la Commissione ha accertato che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo è equivalente a quello dell'Unione e che il paese terzo prevede a sua volta un effettivo riconoscimento equivalente del quadro di regolamentazione e vigilanza dell'Unione. Il CSD è soggetto ad un'autorizzazione e ad una vigilanza effettive nel paese terzo in questione e devono esistere gli accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità di tale paese.

Requisiti per i CSD e conflitto di leggi (capi II e III)

Vista l'importanza sistemica dei CSD e il fatto che offrano servizi fondamentali per i mercati mobiliari, è necessario che siano disciplinati da norme prudenziali molto rigorose che consentano di garantire la loro solidità finanziaria e la tutela dei loro partecipanti. Nel capo II i requisiti per i CSD sono raggruppati in varie categorie: requisiti organizzativi (sezione 1), norme sulla condotta negli affari (sezione 2), requisiti per i servizi CSD (sezione 3), requisiti prudenziali (sezione 4) e requisiti per i collegamenti tra CSD (sezione 5).

La sezione 1 impone ai CSD di dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, di un'alta dirigenza, di un consiglio e di azionisti idonei e che possiedano opportune esperienze nonché di istituire un comitato degli utenti in rappresentanza degli emittenti e dei partecipanti per ciascun sistema di regolamento titoli. Qualsiasi esternalizzazione di servizi o attività non dovrebbe compromettere né la responsabilità di un CSD nei confronti di partecipanti ed emittenti, né l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza da parte delle varie autorità. Costituiscono per contro un'importante eccezione gli accordi di esternalizzazione con organismi pubblici, come il progetto T2S gestito dall'Eurosistema, che sono disciplinati da un apposito quadro giuridico convenuto tra le autorità competenti.

La sezione 2 introduce requisiti importanti per i CSD, richiedendo loro di stabilire criteri di partecipazione ai sistemi di regolamento non discriminatori, trasparenti e basati sui rischi. Tali requisiti sono rafforzati dalle disposizioni sull'accesso di cui al capo IV. Si introducono inoltre importanti principi sulla trasparenza della divulgazione al pubblico dei prezzi e della comunicazione alle autorità competenti dei costi e dei ricavi dei servizi forniti.

Nella sezione 3, all'articolo 34 sui requisiti per i servizi CSD, si riconosce l'importante ruolo svolto dai CSD nel garantire l'integrità dell'emissione di titoli, indicando anche gli obblighi sulla riconciliazione su base infragiornaliera. In materia di segregazione dei conti finalizzata a proteggere le attività dei partecipanti, la proposta va oltre i requisiti di cui alla direttiva 2004/39/CE (MiFID) e richiede ai CSD di segregare i conti di ciascun partecipante rispetto a quelli di altri partecipanti e di consentire ai partecipanti di segregare i conti dei loro clienti. Per quanto concerne il regolamento in contanti, la proposta prevede che i CSD regolino i conti tramite le banche centrali ogniqualvolta sia pratico o possibile. Il regolamento tramite banche commerciali è consentito, ma, contrariamente ad alcune prassi correnti, deve essere effettuato attraverso un ente creditizio che agisce in qualità di agente di regolamento.

I requisiti prudenziali per i CSD, indicati nella sezione 4, comprendono importanti disposizioni sull'attenuazione del rischio operativo. Visto che i CSD non sarebbero autorizzati a offrire direttamente servizi di tipo bancario, il principale rischio che correranno sarà il rischio operativo. Tali disposizioni comprendono le misure opportune per garantire in qualsiasi momento la continuità delle operazioni, ivi compreso il regolamento. I requisiti patrimoniali sono inoltre fissati in riferimento alle spese operative: i CSD dovrebbero detenere capitale, utili non distribuiti e riserve che consentano loro di coprire almeno sei mesi di spese operative.

Considerato che i CSD sono sempre più interconnessi e che tale processo dovrebbe accelerare con l'avvento del T2S, l'articolo 45 prevede importanti requisiti prudenziali per i CSD collegati tra loro, compresa la formulazione di norme identiche sul carattere definitivo del regolamento.

Il capo III mira ad aumentare la certezza del diritto per le operazioni su titoli, proponendo una regola per determinare quale sia, in caso di conflitto di leggi, la legge applicabile agli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD.

Accesso ai CSD (capo IV)

La presente iniziativa mira, tra l'altro, all'apertura del mercato dei servizi dei CSD e alla rimozione delle barriere di accesso. Il capo IV esamina tre tipi di accesso: a) tra emittenti e CSD, b) tra CSD e CSD, e c) tra CSD e altre infrastrutture di mercato.

In molti Stati membri gli emittenti sono tenuti per legge ad emettere alcuni tipi di titoli, in particolare azioni, nei CSD nazionali. L'articolo 47 introduce il diritto di registrare i propri titoli in uno dei CSD autorizzati nell'Unione, nonché il diritto per i CSD di fornire servizi per titoli che sono stati emessi secondo la legislazione di un altro Stato membro. Al fine di tenere conto delle specificità nazionali, si riconosce che tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di diritto societario sulla base delle quali i titoli sono stati emessi.

Le sezioni 2 e 3 stabiliscono i principi in materia di accesso. Un CSD dovrebbe avere il diritto di diventare partecipante di un sistema di regolamento titoli di un altro CSD in base a principi non discriminatori e basati sul rischio. Un CSD dovrebbe inoltre avere il diritto, richiamandosi agli stessi principi, di chiedere ad un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche dietro pagamento di una commissione calcolata sulla base del metodo del costo maggiorato. Analogamente, un CSD dovrebbe avere il diritto di ricevere i flussi relativi alle operazioni dalle CCP e dalle sedi di negoziazione e tali infrastrutture dovrebbero avere accesso ai sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD. La risoluzione di eventuali controversie tra le autorità competenti dovrebbe competere all'AESFEM.

3.3.4. Enti creditizi designati ad agire come agenti di regolamento (titolo IV)

Come illustrato in precedenza, se il ricorso ad un regolamento tramite banca centrale non né pratico né possibile, i CSD possono offrire ai propri partecipanti regolamenti tramite banche commerciali. Tuttavia, i CSD non dovrebbero fornire i servizi accessori al regolamento, ma dovrebbero essere autorizzati dalle proprie autorità competenti a designare un ente creditizio che agisca in qualità di agente di regolamento per l'apertura di conti correnti e la concessione di linee di credito per facilitare il regolamento, a meno che le autorità competenti non dimostrino, sulla base degli elementi disponibili, che l'esposizione di un ente creditizio alla concentrazione del rischio di liquidità e del rischio di credito non sia sufficientemente

attenuata. Tale separazione tra CSD e agenti di regolamento costituisce una misura importante per gestire e migliorare la sicurezza dei CSD. I servizi bancari accessori al regolamento aumentano l'esposizione ai rischi dei CSD e di conseguenza anche la probabilità di un loro inadempimento o di gravi situazioni di stress. Sebbene i servizi bancari prestati da alcuni CSD siano forniti su base infragiornaliera e siano limitati ai servizi accessori al regolamento, gli importi gestiti sono tuttavia importanti e un inadempimento di tali CSD avrebbe conseguenze negative sui mercati mobiliari e dei pagamenti. Il requisito di fornire i servizi bancari tramite un soggetto giuridico distinto rispetto a quello che offre i servizi di base dei CSD è finalizzato a prevenire che i rischi connessi alla fornitura di servizi bancari siano trasmessi alla fornitura di servizi di base dei CSD, in particolare in caso di insolvenza o in caso di grave stress correlato ai servizi bancari. Tale requisito consentirà ai CSD e alle autorità pubbliche di valutare più opzioni per individuare soluzioni adeguate in caso di inadempimento dell'agente di regolamento che offre servizi bancari. Per i CSD che attualmente forniscono servizi bancari, i costi principali associati a tale misura sono i costi legali connessi alla costituzione di un soggetto giuridico distinto per la fornitura di servizi bancari, mentre i CSD intenzionati a sviluppare tali servizi in futuro non affronterebbero costi aggiuntivi significativi per creare un soggetto giuridico distinto. Non esistono alternative meno rigorose della separazione dei servizi bancari che consentano di eliminare completamente il pericolo di trasmissione dei rischi dai servizi bancari ai servizi di base dei CSD.

Al fine di assicurare l'efficienza risultante dalla fornitura di servizi di CSD e di servizi bancari all'interno dello stesso gruppo di imprese, il requisito che impone che i servizi bancari siano prestati da un ente creditizio distinto non dovrebbe impedire all'ente creditizio di appartenere allo stesso gruppo di imprese del CSD. Tuttavia, se i servizi di CSD e i servizi bancari sono entrambi forniti all'interno dello stesso gruppo di imprese, le attività dell'ente creditizio che fornisce servizi bancari dovrebbero essere limitate alla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento. Questa restrizione è volta a ridurre il profilo di rischio globale del gruppo che risulta dalla presenza di un ente creditizio al suo interno. L'autorità competente dovrebbe essere in grado di dimostrare, caso per caso, l'assenza di rischio sistemico in relazione alla fornitura concomitante di servizi di CSD e di servizi bancari da parte del medesimo soggetto giuridico. In tal caso l'autorità potrebbe presentare una richiesta motivata alla Commissione europea, la quale potrebbe concedere la deroga. In ogni caso le attività di un CSD autorizzato ad operare in qualità di ente creditizio dovrebbero essere limitate alla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento.

L'ente creditizio che agisce come agente di regolamento dovrebbe essere autorizzato a norma della direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁴. Tuttavia, dato che la gestione di uno o più sistemi di regolamento titoli da parte di un CSD dovrebbe essere tutelata il più possibile da possibili rischi generati da agenti di regolamento, tali agenti dovrebbero soddisfare requisiti supplementari in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità per ogni sistema di regolamento titoli che gestiscono.

Considerando che la direttiva 2006/48/CE non disciplina specificamente il rischio di credito e il rischio di liquidità infragiornalieri derivanti dalla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento, gli enti creditizi dovrebbero essere soggetti anche a requisiti specifici e rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità, che

⁴ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

dovrebbero essere applicati a tutti i sistemi di regolamento titoli per i quali agiscono come agenti di regolamento. I requisiti proposti per gli agenti di regolamento traggono ispirazione dalle norme internazionali emanate da CSPR-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari e dalle correnti prassi di mercato. Essi comprendono la piena collateralizzazione delle esposizioni creditizie, il monitoraggio della liquidità infragiornaliera, tenendo conto del rischio di liquidità generato dall'inadempimento dei due maggiori partecipanti e dei limiti di concentrazione relativi ai fornitori di liquidità.

3.3.5. Sanzioni (titolo V)

Nella comunicazione della Commissione intitolata "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"⁵ è stato effettuato un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuoverne la convergenza attraverso una serie di attività di vigilanza. Un esame dei regimi nazionali vigenti ha rivelato, ad esempio, che il livello delle sanzioni pecuniarie varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, che alcune autorità competenti non dispongono di determinati importanti poteri sanzionatori e che altre non possono comminare sanzioni a persone fisiche e giuridiche. Di conseguenza, la Commissione propone che in caso di violazione del regolamento gli Stati membri debbano assicurare che possano essere applicate idonee sanzioni e misure amministrative. A tal fine le autorità competenti dovrebbero poter infliggere un insieme di sanzioni e misure amministrative minime, tra cui la revoca dell'autorizzazione, richiami pubblici, sostituzioni in seno al management, restituzione dei profitti generati dalla violazione del presente regolamento (laddove determinabili) e ammende amministrative. Il livello massimo delle ammende amministrative non dovrebbe essere inferiore a quanto indicato nel regolamento, ossia al 10% del fatturato annuo per le persone giuridiche o, per le persone fisiche, cinque milioni di EUR o il 10% del reddito annuo. Nel determinare tipo e livello di sanzione, le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione una serie di criteri fissati dal regolamento, tra cui la dimensione e la capacità finanziaria del responsabile, l'impatto della violazione e l'atteggiamento collaborativo del responsabile. La proposta di regolamento non impedisce ai singoli Stati membri di stabilire norme più rigorose.

3.3.6. Osservanza degli articoli 290 e 291 del TFUE

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). A tale riguardo la Commissione ricorda le dichiarazioni relative agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciate in occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee, secondo le quali: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di regolamentazione, la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione nutre tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano coerenti con gli articoli 290 e 291 del TFUE."

⁵ COM(2010) 716 dell'8.12.2010.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta incide sul bilancio dell'Unione europea per le funzioni attribuite all'AESFEM così come indicato nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,
visto il parere della Banca centrale europea⁷,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) I depositari centrali di titoli (CSD), insieme alle controparti centrali (CCP), contribuiscono in ampia misura a mantenere le infrastrutture post-negoziato che tutelano i mercati finanziari e garantiscono ai partecipanti al mercato che le operazioni su titoli siano eseguite correttamente e tempestivamente anche in periodi di forte stress.
- (2) Visto che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD si collocano alla fine del processo di regolamento, essi sono di importanza sistemica per il funzionamento dei mercati mobiliari. Dato che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD rappresentano l'ultimo anello della catena di detenzione dei titoli che consente ai partecipanti di risalire ai titoli detenuti dagli investitori, essi rappresentano anche un fondamentale strumento di controllo dell'integrità di un'emissione e svolgono pertanto un ruolo di rilievo nel preservare la fiducia degli investitori. Inoltre, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD sono strettamente correlati alla collateralizzazione di

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

operazioni di politica monetaria e al processo di collateralizzazione tra enti creditizi e in quanto tali hanno un ruolo importante nei mercati delle garanzie.

- (3) Mentre la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli⁸ ha ridotto le disfunzioni nei sistemi di regolamento titoli dovute a procedure di insolvenza a carico di un partecipante di tale sistema, è ora necessario affrontare altri rischi cui sono esposti i sistemi di regolamento, nonché il rischio di insolvenza o di disfunzione dei CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli. Un certo numero di CSD è esposto al rischio di credito e al rischio di liquidità derivanti dalla prestazione di servizi bancari accessori al regolamento.
- (4) In assenza di norme prudenziali comuni, il crescente numero di regolamenti transfrontalieri consentiti dalla conclusione di accordi tra CSD rischia di pregiudicare la capacità di resilienza dei CSD che importano i rischi assunti da CSD di altri Stati membri. Inoltre, nonostante l'aumento dei regolamenti transfrontalieri, i mercati dei regolamenti nell'Unione rimangono frammentati e i regolamenti transfrontalieri comportano costi più elevati in ragione delle diverse norme nazionali che disciplinano gli stessi regolamenti e le attività dei CSD, nonché della concorrenza limitata tra CSD. Tale frammentazione ostacola le operazioni di regolamento transfrontaliere, causando anche rischi e costi supplementari. In assenza di obblighi identici a carico degli operatori e di norme prudenziali comuni per i CSD, eventuali misure divergenti a livello nazionale potrebbero avere un impatto negativo diretto sulla sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nei mercati dei regolamenti nell'Unione. È necessario eliminare questi ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza, nonché prevenirne l'insorgenza in futuro. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (5) È necessario stabilire in un regolamento una serie di obblighi uniformi imposti ai partecipanti al mercato in merito a determinati aspetti del ciclo e della disciplina di regolamento e prevedere un insieme di requisiti comuni a carico dei CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli. Occorre che le norme direttamente applicabili del regolamento assicurino che tutti gli operatori e i CSD siano soggetti ai medesimi obblighi e alle stesse norme direttamente applicabili. Occorre che il regolamento aumenti la sicurezza e l'efficienza dei regolamenti nell'Unione, prevenendo norme nazionali divergenti risultanti dal recepimento di una direttiva. È opportuno che l'introduzione di un regolamento riduca la complessità della regolamentazione per gli operatori derivante dalle diverse norme nazionali e consenta ai CSD di offrire servizi su base transfrontaliera senza doversi attenere a una serie di requisiti nazionali divergenti, ad esempio, in materia di autorizzazione, vigilanza, organizzazione o rischi dei CSD. Occorre che il regolamento contribuisca inoltre a eliminare distorsioni della concorrenza imponendo requisiti identici a carico dei CSD.

⁸ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

- (6) Il 20 ottobre 2010⁹ il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) stanno ultimando i progetti di norme internazionali. Tali norme sono volte a sostituire le raccomandazioni della BRI del 2001, che a livello europeo sono state riprese e adattate nel 2009 dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) mediante orientamenti non vincolanti.
- (7) Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2008¹⁰, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza e la solidità dei sistemi di regolamento titoli e di affrontare il problema degli ostacoli giuridici alla post-negoziatazione all'interno dell'Unione.
- (8) Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un'attività di sorveglianza volta a garantire la solidità dei sistemi di compensazione e pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per il contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche importanti clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria. Occorre che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti e che siano pertanto consultati in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD, riconoscimento dei CSD di paesi terzi e approvazione di collegamenti tra CSD. È inoltre opportuno che, sempre nell'ottica di un pieno coinvolgimento, essi siano consultati in sede di elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento lascino impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN), al fine di garantire che i sistemi di compensazione e di pagamento all'interno dell'Unione e in altri paesi siano efficienti ed affidabili.
- (9) Le banche centrali degli Stati membri o altri organismi che svolgono funzioni analoghe in determinati Stati membri, ad esempio gli organismi degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, possono fornire una serie di servizi che li qualificherebbero come CSD. Occorre che tali istituzioni siano esentate dai requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza, ma restino assoggettate all'insieme di requisiti prudenziali che si applicano ai CSD. Poiché le banche centrali agiscono in qualità di agenti di regolamento, è opportuno che siano esentate anche dai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento.
- (10) Occorre che il presente regolamento si applichi, salvo altrimenti specificato, al regolamento di operazioni su tutti gli strumenti finanziari e a tutte le attività svolte dai CSD. È inoltre necessario che il presente regolamento lasci impregiudicata la restante normativa dell'Unione riguardante strumenti finanziari specifici, come la direttiva

⁹ FSB "*Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions*", 20 ottobre 2010.

¹⁰ Conclusioni della 2911^{esima} riunione del Consiglio ECOFIN, 2 dicembre 2008.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio¹¹ e le misure adottate in conformità con tale direttiva.

- (11) La registrazione dei titoli mediante scritture contabili rappresenta un elemento importante per rendere più efficiente il regolamento e garantire l'integrità dell'emissione di titoli, in particolare in un contesto di crescente complessità dei metodi di detenzione e di trasferimento. Per motivi di sicurezza, il presente regolamento stabilisce che tutti i valori mobiliari siano registrati tramite scrittura contabile. È opportuno che il presente regolamento non imponga un metodo specifico per la prima registrazione tramite scrittura contabile, che può essere fatta con l'accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, o direttamente tramite dematerializzazione. È opportuno che il presente regolamento non imponga il tipo di istituto che dovrebbe registrare i titoli mediante scritture contabili all'atto dell'emissione e che consenta a diversi soggetti, inclusi i soggetti incaricati della tenuta di registri, di svolgere tale funzione. Tuttavia, quando tali titoli sono negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio¹² o forniti come garanzia conformemente alle condizioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria¹³, è opportuno che tali titoli siano registrati nel sistema di scritture contabili di un CSD, al fine di garantire, tra l'altro, che tali titoli possano essere tutti regolati in un sistema di regolamento titoli.
- (12) Al fine di garantire la sicurezza del regolamento, occorre che i partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che acquistano o vendono determinati strumenti finanziari, ossia valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni assolvano le obbligazioni cui sono tenuti alla data fissata per il regolamento.
- (13) Periodi di regolamento più lunghi per operazioni su valori mobiliari creano incertezza ed espongono a maggiori rischi i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. Le differenze in termini di durata dei periodi di regolamento negli Stati membri ostacolano la riconciliazione e sono fonte di errori per emittenti, investitori ed intermediari. È pertanto necessario prevedere un periodo di regolamento comune che agevoli l'individuazione della data fissata per il regolamento e l'attuazione di misure relative alla disciplina di regolamento. È opportuno che la data fissata per il regolamento di operazioni su valori mobiliari che sono ammessi alla negoziazione in sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE sia entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione.

¹¹ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

¹² GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹³ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

- (14) È necessario che i CSD e altre infrastrutture di mercato adottino misure per prevenire e gestire i mancati regolamenti. È essenziale che tali norme siano applicate in modo uniforme e diretto all'interno dell'Unione. In particolare, occorre che i CSD e altre infrastrutture di mercato siano tenuti a mettere in atto procedure che consentano loro di adottare le opportune misure per sospendere ogni partecipante che sia sistematicamente causa di mancati regolamenti e di rendere pubblica la sua identità, a condizione che tale partecipante abbia la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una tale decisione.
- (15) Uno dei modi più efficaci per gestire il mancato regolamento è quello di assoggettare i partecipanti inadempienti ad un acquisto forzoso (*buy-in*), in forza del quale i titoli da consegnare vengano acquistati nel mercato dopo la data prevista per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario. Occorre che il presente regolamento preveda per tutti i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo e le quote di emissioni norme uniformi in merito a determinati aspetti dell'operazione di acquisto forzoso (*buy-in*) come la tempistica, il periodo di preavviso, i prezzi e le penalità.
- (16) Visto che lo scopo principale del presente regolamento è quello di introdurre una serie di obblighi giuridici direttamente applicabili a carico degli operatori, tra cui l'obbligo di registrare mediante scritture contabili presso un CSD di tutti i valori mobiliari negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2004/39/CE o forniti in garanzia alle condizioni indicate nella direttiva 2002/47/CE, e l'obbligo di regolare le obbligazioni cui sono tenuti entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione, e considerato che i CSD sono responsabili del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli e dell'applicazione di misure volte a garantire la puntualità del regolamento all'interno dell'Unione, è essenziale garantire che tutti i CSD siano sicuri e solidi e che rispettino costantemente i rigorosi requisiti in materia di organizzazione, di condotta negli affari e prudenziali imposti dal presente regolamento. Norme uniformi e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e vigilanza continua dei CSD costituiscono un corollario essenziale degli obblighi giuridici imposti ai partecipanti al mercato dal presente regolamento. È pertanto necessario includere le norme che riguardano l'autorizzazione e la vigilanza dei CSD nello stesso atto giuridico che stabilisce gli obblighi giuridici dei partecipanti al mercato.
- (17) Tenendo conto del fatto che i CSD dovrebbero essere soggetti ad una serie di requisiti comuni e al fine di eliminare gli attuali ostacoli al regolamento transfrontaliero, occorre che i CSD autorizzati abbiano la facoltà di fornire i propri servizi all'interno del territorio dell'Unione sia tramite lo stabilimento di una succursale, sia in regime di prestazione diretta di servizi.
- (18) In un mercato dei regolamenti senza frontiere all'interno dell'Unione è necessario definire le competenze delle diverse autorità coinvolte nell'applicazione del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri designino le autorità competenti responsabili per l'applicazione del presente regolamento, cui occorre accordare i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. È opportuno che i CSD siano subordinati all'autorizzazione e alla vigilanza delle autorità competenti nel loro luogo di stabilimento, che sono nella posizione migliore per esaminarne il funzionamento quotidiano, per procedere a regolari riesami e per adottare eventualmente le opportune misure, e che dovrebbero essere dotati dei necessari poteri

a tal fine. È tuttavia opportuno che tale autorità consulti fin dalle prime fasi e collabori con altre autorità interessate, comprese le autorità responsabili della vigilanza dei singoli sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e, se del caso, le banche centrali interessate che agiscono in qualità di agente di regolamento per i singoli sistemi di regolamento titoli, nonché se pertinente, le autorità competenti per altre entità del gruppo. Tale collaborazione implica anche la notifica immediata alle autorità interessate in caso di situazioni di emergenza che incidono sulla liquidità e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i CSD o i loro partecipanti. Ogniqualevolta un CSD fornisce servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito tramite lo stabilimento di una succursale o in regime di prestazione diretta di servizi, l'autorità competente del suo luogo di stabilimento ha la principale responsabilità di vigilanza su tale CSD.

- (19) È necessario che qualsiasi persona giuridica che rientri nella definizione di CSD sia autorizzata dalle autorità nazionali competenti prima di avviare la sua attività. Al fine di tenere in considerazione i diversi modelli d'impresa, occorre che i CSD siano definiti con riferimento a determinati servizi di base, ossia il regolamento, che presuppone la gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché la prestazione di servizi di notariato e di servizi di gestione accentrata dei conti titoli. Occorre che un CSD gestisca almeno un sistema di regolamento titoli e offra almeno un servizio di base. È pertanto opportuno che tale definizione escluda le entità che non gestiscono sistemi di regolamento titoli, come i soggetti che curano la tenuta di registri o autorità e organismi pubblici incaricati della gestione di un sistema di registri istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE. Tale combinazione è essenziale affinché i CSD possano svolgere il proprio ruolo nel regolamento dei titoli e al fine di garantire l'integrità dell'emissione di titoli.
- (20) Al fine di evitare che i CSD si esponano a rischi in attività diverse da quelle oggetto di autorizzazione a norma del presente regolamento, occorre che le attività dei CSD autorizzati siano limitate alla fornitura dei servizi previsti dalla loro autorizzazione ed è opportuno che non detengano alcuna partecipazione secondo la definizione della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società¹⁴, né detengano direttamente o indirettamente oltre il 20% dei diritti di voto o del capitale di istituti diversi da quelli che forniscono servizi analoghi.
- (21) Al fine di garantire la sicurezza del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli, è opportuno che tali sistemi siano gestiti solo dai CSD soggetti alle norme stabilite nel presente regolamento o da banche centrali.
- (22) Fatti salvi i requisiti specifici previsti dalla legislazione fiscale degli Stati membri, è opportuno che i CSD siano autorizzati a fornire servizi accessori ai loro servizi di base che contribuiscano a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari. Se la fornitura di tali servizi è correlata a procedure fiscali in materia di esenzione dalla ritenuta alla fonte, la stessa continuerà ad essere svolta in conformità con la legislazione dello Stato membro interessato.

¹⁴ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

- (23) Occorre che un CSD che intenda affidare un servizio di base a terzi, o fornire un nuovo servizio di base o accessorio, o gestire un altro sistema di regolamento titoli, o avvalersi di un'altra banca centrale come agente di regolamento o stabilire un collegamento con altri CSD richieda la relativa l'autorizzazione seguendo la stessa procedura prevista per l'autorizzazione iniziale, in questo caso, però, occorre che l'autorità competente comunichi al CSD richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o meno osservando un termine di tre mesi.
- (24) I CSD stabiliti in paesi terzi possono offrire ad emittenti e partecipanti stabiliti nell'Unione servizi in relazione con le loro attività nell'Unione sia tramite lo stabilimento di una succursale sia in regime di prestazione diretta di servizi e possono stabilire collegamenti con CSD stabiliti nell'Unione previo riconoscimento da parte dell'AESFEM. Visto il carattere internazionale dei mercati finanziari, l'AESFEM è l'autorità che meglio si presta per il riconoscimento di CSD di paesi terzi. L'AESFEM può riconoscere CSD di paesi terzi solo se la Commissione conclude che essi sono soggetti ad un quadro giuridico e di vigilanza equivalente a quello disposto dal presente regolamento, se sono effettivamente subordinati ad autorizzazione e vigilanza nel loro paese e se sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità competenti per i CSD. Il riconoscimento da parte dell'AESFEM è subordinato a un effettivo riconoscimento equivalente del quadro prudenziale che si applica ai CSD stabiliti nell'Unione e autorizzati a norma del presente regolamento.
- (25) Considerando la natura internazionale dei mercati finanziari e l'importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano in linea con le raccomandazioni formulate da CSPR-IOSCO e SEBC-CESR. Occorre che l'AESFEM tenga conto delle norme vigenti e della loro evoluzione nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, e gli orientamenti e le raccomandazioni previsti dal presente regolamento e nel proporre la revisione.
- (26) Vista la complessità e la natura sistemica dei CSD e dei servizi che forniscono, occorre che norme di governo societario trasparenti garantiscano che l'alta dirigenza, i membri del consiglio, gli azionisti e i partecipanti, che sono nella posizione di esercitare un controllo, ai sensi della definizione di cui alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati¹⁵, sul funzionamento di un CSD siano idonei ad assicurare una gestione sana e prudente del CSD.
- (27) È opportuno che norme di governo societario trasparenti garantiscano che siano presi in considerazione sia gli interessi degli azionisti, della dirigenza e del personale dei CSD, sia gli interessi dei loro utenti. Occorre che tali principi di governo societario siano applicati senza pregiudicare il modello proprietario adottato dai CSD. Occorre che per ogni sistema di regolamento titoli gestito da un CSD sia istituito un comitato degli utenti e che il consiglio del CSD lo consulti in merito alle principali questioni che interessano i suoi membri.

¹⁵ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

- (28) Data l'importanza dei compiti affidati ai CSD, occorre che il presente regolamento stabilisca che i CSD non possano trasferire le loro responsabilità a terzi esternalizzando le loro attività. È opportuno che l'esternalizzazione delle attività sia soggetta a condizioni rigorose che non sollevino i CSD dalla responsabilità per le proprie attività e che non pregiudichino la vigilanza e la supervisione dei CSD. Occorre che l'esternalizzazione di servizi di CSD ad organismi pubblici possa, a determinate condizioni, essere esentata da tali requisiti.
- (29) È opportuno che le norme sulla condotta negli affari garantiscano la trasparenza delle relazioni tra CSD e utenti. In particolare, occorre che i CSD adottino e rendano pubblici i criteri di trasparenza, oggettività e non discriminazione che disciplinano la partecipazione al sistema di regolamento titoli, in modo da limitare l'accesso dei partecipanti solo sulla base dei rischi connessi. Occorre che alle autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un partecipante. È necessario che i CSD rendano pubblici prezzi e commissioni dei servizi forniti. Al fine di fornire un accesso aperto e non discriminatorio ai servizi dei CSD, tenuto conto del significativo potere di mercato dei CSD sul territorio dei rispettivi Stati membri, occorre che un CSD non possa divergere dai prezzi pubblicati. È opportuno che i CSD adottino procedure di comunicazione riconosciute. Tali disposizioni sulla partecipazione integrano e rafforzano il diritto dei partecipanti al mercato di avvalersi di un sistema di regolamento titoli in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2004/39/CE.
- (30) Visto il ruolo centrale dei sistemi di regolamento titoli nei mercati finanziari, è opportuno che nel fornire i propri servizi i CSD garantiscano la puntualità del regolamento, l'integrità dell'emissione, la segregazione dei conti titoli detenuti per ciascun partecipante nonché la possibilità di procedere, su richiesta, a ulteriori segregazioni dei conti dei clienti dei partecipanti. Occorre che i CSD assicurino che tali requisiti si applichino separatamente a ciascun sistema di regolamento titoli da essi gestito.
- (31) Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all'insolvenza di un agente di regolamento, occorre che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, il contante dell'operazione su titoli mediante conti correnti aperti presso una banca centrale. Se tale soluzione non né pratica né possibile, occorre che i CSD abbiano la facoltà di regolare un'operazione tramite conti aperti presso un ente di credito stabilito alle condizioni di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹⁶ e sottoposto sia a una specifica procedura di autorizzazione sia ai requisiti prudenziali di cui al titolo IV del presente regolamento. È opportuno che quest'ultimo, quando agisce in qualità di agente di regolamento, sia in grado di fornire ai partecipanti dei CSD i servizi indicati nel presente regolamento e contemplati dall'autorizzazione, e che possa altrimenti offrire altri servizi non contemplati dal presente regolamento.

¹⁶ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (32) Considerando che la direttiva 2006/48/CE non disciplina specificamente il rischio di credito e il rischio di liquidità infragiornalieri derivanti dalla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento, occorre che gli enti creditizi che forniscono tali servizi siano soggetti anche a requisiti specifici e rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità, che dovrebbero essere applicati a tutti i sistemi di regolamento titoli per i quali agiscono come agenti di regolamento. Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure specifiche volte ad attenuare il rischio di credito e il rischio di liquidità, è opportuno che le autorità competenti abbiano la possibilità di richiedere ai CSD di designare più di un ente creditizio ogniqualvolta possano dimostrare, sulla base degli elementi disponibili, che le esposizioni di un ente creditizio alla concentrazione del rischio di credito e del rischio di liquidità non siano pienamente attenuate.
- (33) Il requisito secondo cui il regolamento del contante di un'operazione su titoli deve essere svolto da un soggetto giuridico distinto che agisce in qualità di agente di regolamento è una misura importante volta ad aumentare la sicurezza e la resilienza dei CSI. Una tale separazione tra servizi di base dei CSD e servizi bancari accessori al regolamento appare infatti indispensabile per eliminare ogni pericolo di trasmissione di rischi dai servizi bancari, come il rischio di credito e il rischio di liquidità, alla fornitura di servizi di base dei CSD. Non esistono misure meno invasive per eliminare il rischio di credito e il rischio di liquidità per garantire il livello auspicato di sicurezza e di resilienza dei CSD. Tuttavia, al fine di assicurare l'efficienza risultante dalla fornitura di servizi di CSD e di servizi bancari all'interno dello stesso gruppo di imprese, occorre che il requisito che impone che i servizi bancari siano svolti da un ente creditizio distinto non impedisca a tale ente creditizio di appartenere allo stesso gruppo di imprese cui appartiene il CSD. Se i servizi di CSD e i servizi bancari sono entrambi forniti all'interno dello stesso gruppo di imprese, per aumentare la sicurezza e l'efficienza dei servizi offerti è opportuno che le attività dell'ente creditizio che fornisce servizi bancari siano limitate alla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento. Inoltre, è opportuno che sia prevista la possibilità di deroga all'obbligo di separazione tra servizi di base dei CSD e servizi bancari accessori al regolamento nel caso in cui non vi sia alcun pericolo di trasmissione del rischio di credito e del rischio di liquidità dai servizi bancari alla fornitura di servizi di base dei CSD. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della possibilità di deroga al divieto a carico dei CSD di fornire servizi accessori di tipo bancario, occorre che la Commissione abbia il potere di decidere, su richiesta di un'autorità nazionale competente, se è possibile concedere una tale delega alla luce dell'assenza del rischio sistemico relativo alla fornitura concomitante di servizi di base dei CSD e di servizi bancari da parte dello stesso soggetto giuridico. In ogni caso è necessario che le attività di un CSD che goda di una tale deroga e sia autorizzato ad operare in qualità di ente creditizio siano limitate esclusivamente alla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento.
- (34) Al fine di assicurare un sufficiente grado di sicurezza e di continuità dei servizi forniti dai CSD, occorre che essi siano soggetti a specifici requisiti prudenziali e patrimoniali uniformi e direttamente applicabili che attenuino il rischio giuridico, operativo e di investimento cui sono esposti.
- (35) Occorre che la sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD sia garantita da requisiti specifici che consentano l'accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. Occorre che il requisito che impone che i servizi accessori di tipo bancario vengano forniti da soggetti giuridici separati non impedisca ai CSD di

avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD. È particolarmente importante che tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo oppure ogni altro rischio pertinente per i CSD siano pienamente attenuati. Per i collegamenti di interoperabilità è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi siano identici per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento, l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento e il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante. Occorre che ai CSD che utilizzano un'infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi criteri.

- (36) In quanto gestori dei sistemi di regolamento titoli, i CSD svolgono un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento dei titoli su conti titoli. Al fine di aumentare la certezza giuridica, in particolare in un contesto transfrontaliero, è importante stabilire regole chiare sulla legge che disciplina la proprietà dei titoli che un CSD detiene nei propri conti. Secondo la linea adottata dalle norme vigenti in materia di conflitto di leggi, occorre che la legge applicabile sia quella del luogo in cui sono detenuti i conti di un CSD.
- (37) In molti Stati membri gli emittenti sono tenuti per legge ad emettere alcuni tipi di titoli, in particolare azioni, avvalendosi dei CSD del proprio paese. Al fine di eliminare tale ostacolo al buon funzionamento del mercato della post-negoziatura nell'Unione e di consentire agli emittenti di scegliere il modo più efficiente per gestire i loro titoli, occorre che gli emittenti abbiano il diritto di scegliere un CSD qualsiasi stabilito nell'Unione per registrare i propri titoli e usufruire di tutti i servizi pertinenti offerti da un CSD. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un emittente. Al fine di tutelare i diritti degli azionisti, è opportuno che il diritto degli emittenti di scegliere un CSD non osti all'applicazione del diritto societario nazionale in base al quale i titoli sono costituiti e che regola il rapporto fra gli emittenti e i loro azionisti.
- (38) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e regolamento del 7 novembre 2006¹⁷ ha istituito un quadro non vincolante che consente l'accesso tra CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Tuttavia, il settore della post-negoziatura resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere. È necessario stabilire condizioni uniformi per i collegamenti tra CSD e per l'accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Al fine di consentire ai CSD di concedere ai propri partecipanti l'accesso ad altri mercati, occorre che i CSD abbiano il diritto di agire in qualità di partecipanti di un altro CSD o di richiedere a un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per accedervi. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di concedere l'accesso ad altri CSD. Visto che i collegamenti tra CSD possono comportare altri

¹⁷ "Codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento", firmato dalla FESE (*Federation of European Securities Exchanges*), dall'EACH (*European Association of Clearing Houses*) e dall'ECSDA (*European Central Securities Depositories Association*) il 7 novembre 2006.

rischi per il regolamento, occorre che siano soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte delle rispettive autorità competenti.

- (39) È inoltre opportuno che i CSD abbiano accesso ai flussi relativi alle operazioni di una CCP o di una sede di negoziazione e occorre che tali infrastrutture di mercato abbiano accesso ai sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD, a meno che questi accessi non pregiudichino lo svolgimento delle loro attività. Occorre che le autorità competenti siano messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD o di un'infrastruttura di mercato di concedere l'accesso ai propri servizi.
- (40) Un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori che scoraggino comportamenti illeciti. La revisione degli attuali poteri sanzionatori e della loro applicazione pratica al fine di promuovere la convergenza dei sistemi sanzionatori tra le diverse attività di vigilanza è stata oggetto nella comunicazione dell'8 dicembre 2010 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul rafforzamento delle sanzioni nel settore dei servizi finanziari.
- (41) Pertanto, al fine di garantire una reale conformità da parte dei CSD, degli enti creditizi designati come agenti di regolamento, dei membri dei loro organi direttivi e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività o che sia soggetta ai requisiti del presente regolamento, occorre che le autorità competenti siano in grado di applicare sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (42) Al fine di garantire un'applicazione delle sanzioni uniforme e dissuasiva in tutti gli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento indichi un elenco delle principali sanzioni e misure amministrative che devono essere a disposizione delle autorità competenti, che conferisca a tali autorità il potere di imporre tali sanzioni e misure alle persone fisiche e giuridiche che si rendono responsabili di una violazione e che stabilisca un elenco di criteri fondamentali per determinare il livello e il tipo di sanzioni e di misure da applicare nonché il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie. Occorre che nel fissare le ammende amministrative si tenga conto di fattori quali eventuali benefici finanziari individuati risultanti dalla violazione, la gravità e la durata della violazione, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le ammende abbiano un effetto deterrente e, se opportuno, si preveda una riduzione dell'ammenda in caso di collaborazione con l'autorità competente. È opportuno che l'adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispettino i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47.
- (43) Al fine di individuare possibili violazioni, occorre applicare meccanismi efficaci che incentivino la segnalazione alle autorità competenti di violazioni potenziali o effettive del presente regolamento. È altresì opportuno che tali meccanismi prevedano garanzie adeguate per le persone che segnalano violazioni potenziali o effettive del presente

regolamento e per le persone accusate di tali violazioni. Occorre istituire procedure appropriate per garantire alla persona accusata il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla difesa e il diritto di essere ascoltata prima dell'adozione di una decisione definitiva che la riguarda nonché il diritto di ricorso effettivo dinanzi al giudice contro una decisione o una misura che la riguarda.

- (44) Occorre che il presente regolamento lasci impregiudicate disposizioni di legge degli Stati membri in materia di sanzioni penali.
- (45) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁸, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri in applicazione del presente regolamento. È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali tra autorità competenti degli Stati membri avvenga in conformità con le norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali da parte dell'AESFEM in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁹. Occorre che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell'AESFEM avvenga in conformità alle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (46) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nonché la libertà di esercitare un'attività e deve essere applicato in conformità a tali diritti e principi.
- (47) Occorre che l'Autorità europea degli strumenti finanziari (AESFEM), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione²⁰, svolga un ruolo centrale nell'applicazione del presente regolamento, assicurando un'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti e risolvendo le controversie tra tali autorità.
- (48) Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l'AESFEM dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. Nei casi specificati, occorre che l'AESFEM coinvolga direttamente i membri del SEBC e

¹⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

²⁰ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione²¹.

- (49) Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e secondo le procedure di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i dettagli delle misure relative alla disciplina di regolamento, le informazioni e altri elementi che un CSD deve includere nella domanda di autorizzazione, le informazioni che le varie autorità devono scambiarsi nel quadro della vigilanza dei CSD, i dettagli degli accordi di cooperazione tra autorità del paese di origine e autorità del paese ospitante, gli elementi dei dispositivi di governo societario dei CSD, i dettagli dei registri tenuti dai CSD, i dettagli delle misure che i CSD devono attuare al fine di mantenere l'integrità dell'emissione, la protezione dei titoli dei partecipanti, l'effettuazione tempestiva dei regolamenti, l'attenuazione del rischio operativo e dei rischi derivanti dai collegamenti tra CSD, i dettagli dei requisiti patrimoniali per i CSD e i dettagli dei requisiti prudenziali per il rischio di credito e per il rischio di liquidità per gli enti creditizi designati.
- (50) Occorre inoltre che la Commissione abbia il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i formati standard e i modelli relativi alla domanda di autorizzazione dei CSD, la trasmissione di informazioni tra le varie autorità competenti ai fini della vigilanza dei CSD, gli accordi di cooperazione rilevanti tra autorità del paese di origine e autorità del paese ospitante, il formato dei registri tenuti dai CSD, le procedure previste per i casi in cui a un partecipante o a un emittente è negato l'accesso a un CSD, per i casi in cui è negato tra CSD oppure i casi in cui è negato tra CSD e altre infrastrutture di mercato la consultazione delle varie autorità prima della concessione dell'autorizzazione ad un agente di regolamento.
- (51) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, in conformità all'articolo 290 del trattato. In particolare, è necessario che siano adottati atti delegati per quanto riguarda: dettagli specifici riguardanti le definizioni, i criteri in base ai quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante dovrebbero essere considerate di notevole importanza per tale Stato membro, i servizi per i quali un CSD di un paese terzo deve chiedere il riconoscimento dell'AESFEM e le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire all'AESFEM nella sua domanda di riconoscimento, i rischi che possono giustificare il rifiuto di un CSD di concedere l'accesso ai partecipanti e gli elementi della procedura alla quale possono ricorrere i partecipanti richiedenti, la valutazione delle situazioni in cui il regolamento in moneta della banca centrale non è pratica o possibile, gli elementi della procedura di accesso degli emittenti ai CSD, di accesso tra CSD e tra CSD e altre infrastrutture di mercato.

²¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

- (52) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda le decisioni sulla valutazione delle norme di paesi terzi ai fini del riconoscimento di CSD di tali paesi e sulla concessione di deroghe all'obbligo di separare i servizi bancari accessori al regolamento dai servizi di base dei CSD. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²².
- (53) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi per il regolamento e per i CSD, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (54) È necessario modificare la direttiva 98/26/CE al fine di conformarla alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)²³, nel senso che sistemi di regolamento titoli non saranno più notificati alla Commissione, ma all'AESFEM.
- (55) Occorre rinviare l'applicazione dei requisiti in materia di autorizzazione e di riconoscimento stabiliti nel presente regolamento al fine di concedere ai CSD stabiliti nell'Unione o in paesi terzi il tempo sufficiente per richiedere l'autorizzazione e il riconoscimento di cui al presente regolamento.
- (56) È inoltre necessario rinviare l'applicazione dei requisiti in materia di registrazione di taluni valori mobiliari mediante scritture contabili e dell'obbligo di regolamento nei sistemi di regolamento titoli entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla negoziazione, al fine di concedere ai partecipanti al mercato che detengono titoli in forma cartacea o con periodi di regolamento più lunghi il tempo sufficiente per conformarsi a tali disposizioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

²³ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120.

Titolo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell'Unione e disciplina l'organizzazione dei depositari centrali di titoli e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro e agevole.
2. Il presente regolamento si applica al regolamento di tutti gli strumenti finanziari e a tutte le attività dei depositari centrali di titoli (*Central Securities Depositories - CSD*), salvo diversa indicazione nelle disposizioni del regolamento stesso.
3. Il presente regolamento fa salve le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE.
4. Gli articoli da 9 a 18 e l'articolo 20, nonché le disposizioni del titolo IV, non si applicano ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - (1) "depositario centrale di titoli" ("CSD"): persona giuridica che gestisce un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell'allegato;
 - (2) "regolamento": completamento di un'operazione in titoli allo scopo di assolvere le obbligazioni dei partecipanti mediante il trasferimento di fondi o di titoli;
 - (3) "sistema di regolamento titoli": sistema ai sensi dell'articolo 2, lettera a), primo e secondo trattino, della direttiva 98/26/CE la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento così come definiti all'articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;
 - (4) "periodo di regolamento": il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la data fissata per il regolamento;
 - (5) "giorno lavorativo": giorno lavorativo così come definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;

- (6) "mancato regolamento": il mancato verificarsi del regolamento di un'operazione in titoli alla data fissata per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante, a prescindere dal motivo di tale mancanza;
- (7) "data fissata per il regolamento": la data alla quale le parti di un'operazione in titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;
- (8) "controparte centrale" ("CCP"): soggetto che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;
- (9) "autorità competente": l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 10;
- (10) "partecipante": partecipante, così come definito all'articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, compresa una CCP, ad un sistema di regolamento titoli;
- (11) "partecipazione": partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- (12) "Stato membro di origine": lo Stato membro nel quale un CSD ha ricevuto l'autorizzazione;
- (13) "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un CSD ha una succursale o presta servizi;
- (14) "succursale": sede di attività diversa dalla sede dell'amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un CSD e fornisce servizi per i quali il CSD è stato autorizzato;
- (15) "controllo": la relazione tra due imprese così come definita all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- (16) "inadempimento del partecipante": situazione in cui nei confronti di un partecipante viene aperta una procedura d'insolvenza, così come definita all'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;
- (17) "consegna contro pagamento": meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di fondi in modo che la consegna dei titoli si verifichi solo se avviene il pagamento corrispondente;
- (18) "conto titoli": conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;
- (19) "collegamento tra CSD": accordo tra CSD in virtù del quale un CSD apre un conto nel sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai suoi partecipanti ai partecipanti di tale CSD. Il collegamento tra CSD comprende l'accesso con collegamento standard, l'accesso con collegamento personalizzato e collegamenti di interoperabilità;

- (20) "accesso con collegamento standard": collegamento tra CSD con il quale un CSD è collegato con un altro CSD come ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli gestito da questo secondo CSD;
- (21) "accesso con collegamento personalizzato": collegamento tra CSD con il quale un CSD fornisce ad un altro CSD servizi specifici, diversi dai servizi forniti agli altri partecipanti al suo sistema di regolamento titoli;
- (22) "collegamenti di interoperabilità": collegamenti tra CSD grazie ai quali i sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD diventano interoperabili, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera o), della direttiva 98/26/CE;
- (23) "valori mobiliari": valori mobiliari così come definiti all'articolo 4, punto 18, della direttiva 2004/39/CE;
- (24) "strumenti del mercato monetario": strumenti del mercato monetario così come definiti all'articolo 4, punto 19, della direttiva 2004/39/CE;
- (25) "quote di un organismo di investimento collettivo": quote di organismi di investimento collettivo di cui all'allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2004/39/CE;
- (26) "quote di emissioni": qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE;
- (27) "mercato regolamentato": mercato regolamentato così come definito all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
- (28) "sistema multilaterale di negoziazione": sistema multilaterale di negoziazione così come definito all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
- (29) "sistema organizzato di negoziazione": qualsiasi sistema diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva 2004/39/CE;
- (30) "impresa figlia": un'impresa figlia così come definita all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- (31) "agente di regolamento": agente di regolamento così come definito all'articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE;

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo a misure intese a specificare gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1, punti 17, 20, 21 e 22 nonché a specificare i servizi accessori di cui ai punti da 1 a 4 della sezione B dell'allegato e i servizi di cui ai punti 1 e 2 della sezione C dell'allegato.

Titolo II

Regolamento titoli

Capo I

Scrittura contabile

Articolo 3

Scrittura contabile

1. Le società che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scritture contabili con l'accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, che rappresenta l'intera emissione, o tramite l'emissione diretta dei titoli in forma dematerializzata.
2. Nei casi in cui i titoli di cui al paragrafo 1 sono negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione oppure sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria così come definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD sotto forma di scrittura contabile prima della data dell'operazione, a meno che non siano già stati registrati sotto tale forma.

Articolo 4

Controllo del rispetto della normativa

1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilita la società che emette titoli garantiscono il rispetto dell'articolo 3, paragrafo 1.
2. Le autorità competenti per la vigilanza dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione garantiscono l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, quando i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.
3. Le autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione della direttiva 2002/47/CE garantiscono l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento quando i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria così come definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/47/CE.

Capo II

Periodi di regolamento

Articolo 5

Date fissate per il regolamento

1. I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che acquistano o vendono per conto proprio o per conto di un terzo valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni assolvono l'obbligazione nei confronti del sistema di regolamento titoli alla data fissata per il regolamento.
2. Per quanto riguarda i valori mobiliari di cui al paragrafo 1 negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione, la data fissata per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione.
3. L'autorità interessata dello Stato membro il cui diritto è applicabile al sistema di regolamento titoli gestito da un CSD garantisce l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Capo III

Disciplina di regolamento

Articolo 6

Misure per impedire i mancati regolamenti

1. Un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione stabiliscono procedure che consentono di confermare i dettagli pertinenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data alla quale gli ordini sono stati inviati.
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data fissata per il regolamento. Il CSD incoraggia il sollecito regolamento alla data fissata per il regolamento tramite meccanismi appropriati, quali ad esempio una struttura tariffaria progressiva.
3. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD istituisce strumenti di monitoraggio che gli consentono di individuare preventivamente i regolamenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che con ogni probabilità non avverranno, e chiede ai partecipanti di regolare tali operazioni alla data fissata per il regolamento.
4. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) elabora, in consultazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli delle procedure che consentono di confermare i dettagli pertinenti delle operazioni e che facilitano il

regolamento (paragrafi 1 e 2) nonché per specificare i dettagli degli strumenti di monitoraggio che individuano i probabili mancati regolamenti di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Misure per gestire i mancati regolamenti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD comunica regolarmente all'autorità competente ed a qualsiasi persona avente un interesse legittimo il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.
2. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data fissata per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalità sufficientemente dissuasivo a carico dei partecipanti che provocano i mancati regolamenti.
3. Un partecipante ad un sistema di regolamento titoli che non consegna al partecipante destinatario gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data fissata per il regolamento è soggetto all'acquisto forzoso (*buy-in*) con il quale tali strumenti sono acquistati sul mercato non oltre quattro giorni dopo la data fissata per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario, nonché ad altre misure ai sensi del paragrafo 4.
4. Le misure di cui al paragrafo 3 specificano almeno i seguenti elementi:
 - (a) la penalità giornaliera pagata dal partecipante inadempiente per ogni giorno lavorativo tra la data fissata per il regolamento e la data effettiva del regolamento;
 - (b) il periodo di preavviso dato al partecipante inadempiente prima dell'esecuzione dell'acquisto forzoso (*buy-in*);
 - (c) la fissazione del prezzo ed i costi dell'acquisto forzoso (*buy-in*);
 - (d) se del caso, la parte che esegue l'acquisto forzoso (*buy-in*).
 - (e) l'importo del risarcimento per il partecipante destinatario se l'esecuzione dell'acquisto forzoso (*buy-in*) non è possibile.
5. Le misure di cui al paragrafo 3 garantiscono che:

- (a) il partecipante destinatario riceve almeno il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento dell'operazione;
 - (b) la penalità giornaliera pagata dal partecipante inadempiente è sufficientemente dissuasiva per il partecipante inadempiente stesso;
 - (c) se l'esecuzione dell'acquisto forzoso (*buy-in*) non è possibile, l'importo del risarcimento in contanti versato al partecipante destinatario è più elevato del prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento dell'operazione e dell'ultimo prezzo pubblicamente disponibile per tali strumenti nella sede di negoziazione dove l'operazione è avvenuta, ed è sufficientemente dissuasivo per il partecipante inadempiente;
 - (d) le parti di cui al paragrafo 7, comprese le controparti centrali, che eseguono l'acquisto forzoso (*buy-in*) indicano ai partecipanti le commissioni applicate per questo servizio;
 - (e) se l'acquisto forzoso (*buy-in*) è eseguito da una parte diversa dal partecipante inadempiente, il partecipante inadempiente rimborsa tutti gli importi pagati dalla parte che esegue l'acquisto conformemente ai paragrafi 3 e 4.
6. I CSD, le controparti centrali, i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere un partecipante che sistematicamente non consegna gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 o il contante alla data fissata per il regolamento nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni.
7. I paragrafi da 2 a 6 si applicano a tutte le operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione o compensati mediante controparte centrale.

Per le operazioni che vengono compensate mediante controparte centrale prima di essere regolate in un sistema di regolamento titoli, le misure di cui ai paragrafi da 3 a 5 vengono eseguite dalla controparte centrale.

Per le operazioni non compensate mediante controparte centrale, i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione includono tra le proprie norme interne l'obbligo per i partecipanti di essere oggetto delle misure di cui ai paragrafi da 3 a 5.

8. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1, i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento delle operazioni dopo i mancati regolamenti di cui al paragrafo 2 e le misure di cui ai paragrafi da 3 a 5.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Controllo del rispetto della normativa

1. L'autorità interessata dello Stato membro il cui diritto è applicabile al sistema di regolamento titoli gestito da un CSD garantisce l'applicazione degli articoli 6 e 7 e sorveglia l'applicazione delle penalità imposte, in stretta cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione, dei sistemi organizzati di negoziazione e delle controparti centrali di cui all'articolo 7. In particolare, le autorità sorveglia l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, nonché delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 6.
2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l'AESFEM può emanare orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Titolo III

Depositari centrali di titoli

Capo I

Autorizzazione e vigilanza dei depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories - CSD)

SEZIONE 1

AUTORITÀ RESPONSABILI DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA VIGILANZA DEI CSD

Articolo 9

Autorità competente

Un CSD è autorizzato e vigilato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 10

Designazione dell'autorità competente

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio e ne informa l'AESFEM.

Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente, esso ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità interessate di cui all'articolo 11, l'AESFEM e l'ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.

2. L'AESFEM pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.
3. Alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 11

Autorità interessate

1. Le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:
 - (a) l'autorità responsabile della supervisione del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD nello Stato membro il cui diritto è applicabile a detto sistema di regolamento titoli;

- (b) se del caso, la banca centrale nell'Unione nei cui libri contabili viene regolato il contante di un sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, oppure, in caso di regolamento attraverso un ente creditizio in conformità del titolo IV, la banca centrale nell'Unione che emette la valuta pertinente.
2. L'AESFEM pubblica sul suo sito internet l'elenco delle autorità interessate designate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 12
Cooperazione tra autorità

1. Le autorità di cui agli articoli 9 e 11 e l'AESFEM cooperano strettamente per l'applicazione del presente regolamento, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 13. Ove opportuno e pertinente, tale cooperazione include altre autorità e organismi pubblici, in particolare quelli istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE.

Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, compresa la cooperazione tra le autorità di cui agli articoli 9 e 11 nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, l'AESFEM può emanare orientamenti rivolti alle autorità di cui all'articolo 9 a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 13, sulla base delle informazioni disponibili.

Articolo 13
Situazioni di emergenza

Le autorità di cui agli articoli 9 e 11 informano immediatamente l'AESFEM e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza in relazione ad un CSD, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti sono stabiliti.

SEZIONE 2
CONDIZIONI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI CSD

Articolo 14
Autorizzazione di un CSD

1. Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD deve ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita prima di iniziare la sua attività.

2. L'autorizzazione specifica quali servizi, tra quelli elencati alle sezioni A e B dell'allegato, il CSD è autorizzato a prestare.
3. Il CSD rispetta in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione.

Il CSD notifica all'autorità competente, senza indebito ritardo, ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15

Procedura di concessione dell'autorizzazione

1. Il CSD richiedente presenta la domanda di autorizzazione alla sua autorità competente.
2. La domanda di autorizzazione è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. La domanda di autorizzazione contiene il programma operativo indicante il tipo di attività previste e la struttura organizzativa del CSD.
3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'autorità competente accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere informazioni mancanti. L'autorità competente informa il CSD richiedente quando la domanda è considerata completa.
4. Dal momento in cui la domanda viene considerata completa l'autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità interessate di cui all'articolo 11 e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD richiedente.
5. Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:
 - (a) il CSD è una filiazione di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
 - (b) il CSD è una filiazione dell'impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;
 - (c) il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.

La consultazione di cui primo comma riguarda quanto segue:

- (a) l'idoneità degli azionisti e dei partecipanti di cui all'articolo 25, paragrafo 4, nonché l'onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l'attività del CSD nei casi in cui tali azionisti, partecipanti e persone sono comuni al CSD richiedente e al CSD autorizzato in un altro Stato membro;

- (b) se le relazioni di cui al paragrafo 5 tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest'ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento.
6. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l'autorità competente comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata.
7. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente nella domanda di autorizzazione.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la domanda di autorizzazione.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16 *Effetti dell'autorizzazione*

1. Le attività di un CSD autorizzato si limitano alla prestazione dei servizi contemplati dalla sua autorizzazione.
2. I sistemi di regolamento titoli possono essere gestiti soltanto da CSD e banche centrali.
3. Un CSD autorizzato non è esposto ai rischi connessi alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario da parte dell'ente creditizio designato a prestare tali servizi a norma del titolo IV.
4. Un CSD autorizzato può soltanto avere una partecipazione in una persona giuridica le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi di cui alle sezioni A e B dell'allegato.

Articolo 17
Estensione e esternalizzazione delle attività e dei servizi

1. Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell'articolo 28 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:
 - a) servizi di base e servizi accessori aggiuntivi di cui alle sezioni A e B dell'allegato non contemplati dall'autorizzazione iniziale;
 - b) gestione di un altro sistema di regolamento titoli;
 - c) regolamento totale o parziale del contante del suo sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un'altra banca centrale;
 - d) creazione di un collegamento tra CSD.
2. La concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura di cui all'articolo 15.

L'autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa.

Articolo 18
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD è stabilito revoca l'autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi:
 - (a) qualora il CSD non abbia utilizzato l'autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - (b) qualora il CSD abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
 - (c) qualora il CSD non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;
 - (d) qualora il CSD abbia violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.
2. A partire dal momento in cui essa viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta immediatamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 sulla necessità o meno di revocare l'autorizzazione, a meno che tale decisione non sia urgente.
3. L'AESFEM e ogni altra autorità interessata di cui all'articolo 11 possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è

stabilito di verificare se il CSD continua a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

4. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.

Articolo 19 *Registro dei CSD*

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 14, 17 e 18 sono immediatamente comunicate all'AESFEM.
2. Le banche centrali informano immediatamente l'AESFEM dei CSD che esse gestiscono.
3. Il nome di ciascun CSD che opera a norma del presente regolamento e al quale sono stati concessi l'autorizzazione o il riconoscimento ai sensi degli articoli 14, 17 e 23 è iscritto in un elenco che specifica i servizi e le categorie di strumenti finanziari per i quali il CSD è stato autorizzato. L'elenco comprende le succursali gestite dal CSD in altri Stati membri e i collegamenti tra CSD. L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito internet e ne cura l'aggiornamento.
4. Le autorità competenti di cui all'articolo 9 comunicano all'AESFEM gli istituti che operano come CSD entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

SEZIONE 3 **VIGILANZA DEI CSD**

Articolo 20 *Riesame e valutazione*

1. L'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto.
2. L'autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.
3. L'autorità competente può sottoporre il CSD a ispezioni in loco.
4. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente consulta tempestivamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD.

5. L'autorità competente informa regolarmente, e almeno una volta l'anno, le autorità interessate di cui all'articolo 11 circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o penalità.
6. Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD legati dai tipi di rapporti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c), si trasmettono vicendevolmente tutte le informazioni atte a facilitare loro i compiti.
7. L'autorità competente chiede al CSD che non soddisfa le prescrizioni del presente regolamento di adottare tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.
8. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - (a) le informazioni che il CSD fornisce all'autorità competente ai fini del riesame di cui al paragrafo 1;
 - (b) le informazioni che l'autorità competente fornisce alle autorità interessate di cui al paragrafo 5;
 - (c) le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 6 si comunicano vicendevolmente.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per fornire le informazioni di cui al paragrafo 8, primo comma.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 4

PRESTAZIONE DI SERVIZI IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 21

Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro

1. Un CSD autorizzato può esercitare le proprie attività nel territorio dell'Unione o mediante lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione diretta di servizi, purché i tipi di attività interessate siano contemplati dall'autorizzazione.
2. Un CSD che intende prestare i propri servizi nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stabilito le seguenti informazioni:
 - (a) lo Stato membro nel quale intende operare;
 - (b) il programma operativo indicante in particolare i servizi che intende prestare;
 - (c) nel caso di una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.
3. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando la prestazione dei servizi previsti, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.
4. Quando l'autorità competente rifiuta di comunicare le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica al CSD interessato, entro tre mesi dalla ricezione di tutte le predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto.
5. Il CSD può iniziare a fornire i suoi servizi nello Stato membro ospitante:
 - (a) al momento del ricevimento della comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante che conferma il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3;
 - (b) in caso di mancato ricevimento di una comunicazione, dopo due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 3.
6. In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2, il CSD ne avverte per iscritto l'autorità competente dello Stato membro di origine almeno un mese prima che la modifica venga attuata. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

Articolo 22

Cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e di quello ospitante

1. Se un CSD autorizzato in uno Stato membro ha stabilito una succursale in un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di origine del CSD, nell'esercizio delle sue responsabilità e dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro ospitante, può eseguire ispezioni in loco in tale succursale.
2. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti possono esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell'articolo 21 presentino loro relazioni periodiche sulle attività da essi svolte in tali Stati membri ospitanti, in particolare ai fini della raccolta dei dati statistici.
3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro di origine del CSD comunica in tempi ragionevoli l'identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del CSD nello Stato membro ospitante.
4. Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le attività di un CSD che ha stabilito una succursale o collegamenti di interoperabilità con altri CSD o sistemi di regolamento titoli nello Stato membro ospitante hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante concludono adeguati accordi per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante.
5. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell'articolo 21 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine.

Se, nonostante le misure prese dall'autorità competente dello Stato membro di origine o per il fatto che tali misure si rivelano insufficienti, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L'AESFEM è informata di tali misure senza indugio.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.

7. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 5

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 23 *Paesi terzi*

1. Un CSD stabilito in un paese terzo può prestare servizi CSD, attraverso una succursale o direttamente, a emittenti e partecipanti stabiliti nell'Unione in relazione alle attività da essi svolti nell'Unione e può creare collegamenti con un CSD stabilito nell'Unione solo se tale CSD è riconosciuto dall'AESFEM.
2. Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, l'AESFEM riconosce un CSD stabilito in un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per fornire i servizi di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6;
 - (b) il CSD è soggetto ad un'autorizzazione e ad una vigilanza effettive, che garantiscano la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo in questione;
 - (c) sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità competenti del paese terzo in questione conformemente al paragrafo 7.
3. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'AESFEM si consulta con:
 - (a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi;
 - (b) le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD stabiliti nell'Unione con i quali un CSD di un paese terzo CSD ha stabilito collegamenti;
 - (c) le autorità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);
 - (d) l'autorità del paese terzo responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD.
4. Il CSD di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento all'AESFEM.

Il CSD richiedente fornisce all'AESFEM tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'AESFEM accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'AESFEM fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere informazioni mancanti.

La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri di cui al paragrafo 2.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l'AESFEM comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.

5. L'AESFEM, in consultazione con le autorità di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento del CSD stabilito in un paese terzo in caso di estensione nell'Unione, da parte di tale CSD, dei servizi di cui al paragrafo 1, in conformità della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'AESFEM revoca il riconoscimento del CSD quando le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti o nelle circostanze di cui all'articolo 18.

6. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 66, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento, che in tale paese terzo i CSD sono soggetti su base continuativa ad una vigilanza e ad un controllo del rispetto della normativa effettivi e che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema di equivalenza effettivo per il riconoscimento dei CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi.
7. In conformità con l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 6. Tali accordi specificano almeno:
 - (a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'AESFEM e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall'AESFEM;
 - (b) il meccanismo per la tempestiva comunicazione all'AESFEM nel caso in cui l'autorità competente di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre disposizioni legislative che è tenuto a osservare;
 - (c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento è conforme alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, e se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell'AESFEM, il trasferimento è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 45/2001.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure volte a specificare i servizi per i quali un CSD stabilito in un paese terzo è tenuto a chiedere il riconoscimento da parte dell'AESFEM a norma del paragrafo 1 e alle informazioni che il CSD richiedente è tenuto a fornire all'AESFEM nella domanda di riconoscimento a norma del paragrafo 4.

Capo II

Requisiti per i CSD

SEZIONE 1

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Articolo 24

Disposizioni generali

1. I CSD si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili.
2. I CSD adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.
3. I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di essi, compresi i dirigenti, il personale, i membri del consiglio o le persone a essi direttamente o indirettamente legate, e i loro partecipanti o i loro clienti. Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.
4. I CSD rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l'attività.
5. I CSD dispongono di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.
6. I CSD sono soggetti ad audit frequenti e indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizione dell'autorità competente.
7. Un CSD vincolato da legami patrimoniali ad un altro CSD, ad una società di partecipazione finanziaria o ad un ente creditizio di cui al titolo IV adotta politiche e procedure dettagliate che specificano come i requisiti di cui al presente articolo si applicano al gruppo e alle diverse entità del gruppo.

8. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti di monitoraggio dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1, le responsabilità del personale in posizioni chiave nei confronti di tali rischi, i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi di audit di cui al paragrafo 6 a livello sia del CSD che del gruppo.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Alta dirigenza, consiglio e azionisti

1. L'alta dirigenza di un CSD possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del CSD.
2. I CSD hanno un consiglio di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti.
3. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici del CSD.
4. Il consiglio è composto di membri adeguati che possiedono opportune competenze, esperienze e conoscenze dell'entità e del mercato.
5. I CSD stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente i verbali delle riunioni.
6. Gli azionisti ed i partecipanti dei CSD che sono in grado di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD, sono in grado di assicurarne una gestione sana e prudente.
7. I CSD:
 - (a) trasmettono all'autorità competente e rendono pubbliche informazioni sulla proprietà del CSD, in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un controllo sulla gestione del CSD e l'entità dei loro interessi;
 - (b) comunicano all'autorità competente e rendono pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.
8. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, l'autorità competente adotta una decisione sulle modifiche proposte nel controllo del CSD. L'autorità competente rifiuta di approvare le modifiche proposte al controllo del CSD quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente del CSD o la sua capacità di rispettare il presente regolamento.

Articolo 26
Comitato degli utenti

1. I CSD istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi gestito. Tali comitati sono composti di rappresentanti degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. I pareri formulati dal comitato degli utenti sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD.
2. Il CSD stabilisce il mandato di ciascun comitato degli utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.
3. I comitati degli utenti formulano pareri all'attenzione del consiglio del CSD sulle misure significative che possono influire sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli, il livello dei servizi e la struttura dei prezzi.
4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato degli utenti sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente di un comitato degli utenti accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.
5. Il CSD informa immediatamente l'autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato degli utenti.

Articolo 27
Conservazione dei dati

1. I CSD conservano per un periodo minimo di cinque anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.
2. I CSD mettono i dati di cui al paragrafo 1 a disposizione dell'autorità competente e delle autorità interessate di cui all'articolo 11, su richiesta, per l'espletamento delle loro funzioni.
3. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L'AESFEM presenta tali progetti alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28 *Esternalizzazione*

1. Se un CSD esternalizza servizi o attività a terzi, esso resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:
 - (a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
 - (b) il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;
 - (c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione del CSD non cambiano;
 - (d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l'accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;
 - (e) l'esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;
 - (f) il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;
 - (g) il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti dei servizi esternalizzati;
 - (h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente e le autorità interessate di cui all'articolo 11 in merito alle attività esternalizzate;
 - (i) il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati che sarebbe di applicazione se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell'Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.

2. Il CSD definisce in un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi. L'accordo di esternalizzazione prevede la possibilità per il CSD di porre fine all'accordo.
3. Un CSD mette a disposizione dell'autorità competente e delle autorità interessate di cui all'articolo 11, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di valutare se le attività esternalizzate sono conformi agli obblighi del presente regolamento.
4. L'esternalizzazione di un servizio di base è soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente, a norma dell'articolo 17.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un organismo pubblico e quando l'esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall'organismo pubblico e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

SEZIONE 2

NORME SULLA CONDOTTA NEGLI AFFARI

Articolo 29 *Disposizioni generali*

1. I CSD è concepito per rispondere alle esigenze dei loro partecipanti e dei mercati per i quali operano.
2. I CSD hanno finalità e obiettivi chiaramente definiti, misurabili e realizzabili, ad esempio in relazione ai livelli minimi di servizio, alle aspettative sotto il profilo della gestione dei rischi ed alle priorità commerciali.
3. I CSD si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

Articolo 30 *Requisiti di partecipazione*

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD si dota di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto. Tali criteri sono trasparenti, oggettivi, basati sul rischio e non discriminatori, in modo da garantire un accesso al CSD equo e aperto. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale il CSD è esposto.
2. I CSD trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento delle domande di accesso.

3. I CSD possono rifiutare l'accesso ad un partecipante che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente responsabile esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente responsabile consulta l'autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità del luogo di stabilimento del partecipante richiedente non è d'accordo con la valutazione, la questione viene deferita all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l'accesso al partecipante richiedente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di concedere l'accesso al partecipante richiedente.

4. I CSD si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure volte a specificare i rischi che possono giustificare il rifiuto dell'accesso da parte di un CSD, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.
6. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 31 Trasparenza

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, nonché per ciascuno degli altri servizi che fornisce, un CSD rende pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. I CSD pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono ai clienti l'accesso separato agli specifici servizi prestati.

2. I CSD pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e consentire ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l'uso dei servizi.
3. I CSD sono tenuti a praticare la politica dei prezzi da essi pubblicata.
4. I CSD forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare la fattura a fronte dei listini prezzi pubblicati.
5. I CSD informano tutti i partecipanti dei rischi associati ai servizi da essi forniti.
6. I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi forniti e comunicano tali informazioni all'autorità competente.

Articolo 32

Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi gestiti e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano le procedure e le norme di comunicazione riconosciute in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.

SEZIONE 3 REQUISITI PER I SERVIZI CSD

Articolo 33

Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l'integrità delle emissioni di titoli nonché a ridurre e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni in titoli.

Articolo 34

Integrità dell'emissione

1. Un CSD adotta le opportune misure di riconciliazione per verificare che il numero di titoli che costituiscono un'emissione di titoli o parte di un'emissione di titoli presentata al CSD è pari alla somma dei titoli iscritti nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento di titoli gestito dal CSD. Tali misure di riconciliazione vengono effettuate su base infragiornaliera.
2. Se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolte altre entità, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altre entità, il CSD chiede a tali entità di stabilire adeguate misure di cooperazione e di scambio di informazioni con il CSD in modo da garantire l'integrità dell'emissione.

3. In un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD non sono ammessi gli scoperti su titoli, i saldi debitori o la creazione di titoli.
4. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure di riconciliazione che un CDS adotta ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35 *Protezione dei titoli dei partecipanti*

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD tiene registri e una contabilità che gli consentono, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere, nei conti presso il CSD, i titoli di un partecipante dai titoli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.
2. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere i propri titoli da quelli dei suoi clienti.
3. Un CSD offre di tenere registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere i titoli di ciascuno dei clienti di tale partecipante, se e come richiesto dal partecipante stesso ("segregazione per singolo cliente").
4. Un CSD rende pubblico il livello di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione da esso forniti e offre tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli.
5. Un CSD non usa i titoli di un partecipante per finalità per le quali che non abbia ottenuto il consenso esplicito del partecipante.
6. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di scrittura contabile e le strutture dei conti che rendono possibile la distinzione tra le detenzioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 nonché i metodi di valutazione delle stesse.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 36
Carattere definitivo del regolamento

1. Un CSD garantisce che il sistema di regolamento titoli che gestisce offre un'adeguata protezione ai partecipanti. Il sistema di regolamento titoli gestito da un CSD è designato e notificato secondo le procedure di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE.
2. Un CSD stabilisce procedure per i suoi sistemi di regolamento titoli che consentono una tempestiva realizzazione del regolamento, un'esposizione minima dei partecipanti al rischio di controparte e al rischio di liquidità nonché una bassa percentuale di mancati regolamenti.
3. Un CSD definisce chiaramente il momento in cui gli ordini di trasferimento in un sistema di regolamento titoli sono irrevocabili, legalmente vincolanti e opponibili a terzi.
4. Un CSD rende noto il momento in cui i trasferimenti di fondi e di titoli in un sistema di regolamento titoli sono irrevocabili, legalmente vincolanti e opponibili a terzi.
5. I paragrafi 3 e 4 si applicano fatte salve le disposizioni applicabili ai collegamenti e alle infrastrutture informatiche comuni per il regolamento di cui all'articolo 45.
6. Un CSD assicura il carattere definitivo del regolamento entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento. Su richiesta del suo comitato degli utenti, il CSD installa sistemi che consentono il regolamento infragiornaliero o in tempo reale.
7. I proventi in contanti dei regolamenti titoli vengono messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento.
8. Tutte le operazioni in titoli contro contante tra partecipanti diretti ai sistemi di regolamento titoli gestiti da un CSD sono regolate con il meccanismo della consegna contro pagamento.
9. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi delle procedure di cui al paragrafo 2, che consentono la tempestiva realizzazione del regolamento.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 37
Regolamento in contanti

1. Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, un CSD regola i pagamenti in contanti dei suoi rispettivi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che opera in tale valuta, se pratico o possibile.
2. Quando il regolamento presso le banche centrali non è pratico o non è possibile, un CSD può proporre di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei suoi sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio. Se un CSD propone di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.
3. Se il CSD propone di regolare sia attraverso conti aperti presso le banche centrali che attraverso conti aperti presso un ente creditizio, i suoi partecipanti hanno il diritto di scegliere tra queste due opzioni.
4. Un CSD fornisce ai partecipanti al mercato informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati a tali servizi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure che definiscono i casi in cui il regolamento dei pagamenti in contanti in una specifica valuta attraverso conti aperti presso una banca centrale non è pratico o non è possibile, nonché riguardo alle misure che definiscono i metodi di valutazione di tale regolamento.

Articolo 38
Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD si dota di regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti che siano efficaci e chiaramente definite, nonché in grado di garantire che il CSD possa intervenire tempestivamente per contenere le perdite, limitare le pressioni sulla liquidità e continuare ad assolvere le sue obbligazioni.
2. I CSD rendono pubbliche le norme e le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti.
3. I CSD, insieme ai loro partecipanti e agli altri soggetti interessati, sottopongono le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti a verifiche e revisioni periodiche, per assicurare che siano pratiche ed efficaci.
4. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM può emanare orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 4

REQUISITI PRUDENZIALI

Articolo 39 *Requisiti generali*

I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere.

Articolo 40 *Rischio giuridico*

1. Ai fini della sua autorizzazione e vigilanza, nonché dell'informazione dei suoi clienti, un CSD si dota di regole, procedure e contratti chiari e comprensibili, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestisce.
2. I CSD formulano le norme, le procedure e i contratti in modo che possano essere esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento dei partecipanti.
3. Un CSD che opera in diverse giurisdizioni individua e attenua i rischi derivanti da potenziali conflitti di leggi tra le varie giurisdizioni.

Articolo 41 *Rischio commerciale generale*

I CSD si dotano di solidi strumenti informatici di gestione e controllo per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, compresa la strategia commerciale, i flussi finanziari e le spese operative.

Articolo 42 *Rischio operativo*

1. I CSD individuano tutte le potenziali fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l'impatto avvalendosi di strumenti informatici, procedure e controlli adeguati, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestiscono.
2. I CSD mantengono strumenti informatici appropriati, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e affidabilità operativa, e sono dotati di capacità adeguate. Gli strumenti informatici gestiscono in maniera adeguata la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate nonché l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.
3. Per il proprio servizio di notariato e per quello di gestione accentrata nonché per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di incidente allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva

delle attività e l'adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.

4. Il piano di cui al paragrafo 3 prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista. Esso prevede anche l'allestimento di un secondo sito di trattamento dotato del necessario livello di risorse, capacità e funzionalità chiave, compreso personale adeguatamente qualificato ed esperto.
5. Il CSD prevede ed attua un programma per testare i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 4.
6. I CSD individuano, sorvegliano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli che essi gestiscono, nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività.
7. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, compresi una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di incidente di cui ai paragrafi 3 e 4 ed i metodi di valutazione degli stessi.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43 *Rischio di investimento*

1. I CSD detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali o enti creditizi autorizzati che dispongono di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni ben solidi e in grado di proteggere pienamente tali attività.
2. I CSD possono accedere rapidamente alle proprie attività, se necessario.
3. I CSD investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Tali investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.
4. I CSD tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli enti quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni ente rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

Articolo 44
Requisiti patrimoniali

1. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve del CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività del CSD. È in qualsiasi momento sufficiente a:
 - (a) garantire che il CSD sia adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, commerciale, di custodia e di investimento;
 - (b) coprire eventuali perdite commerciali generali, in modo che il CSD possa continuare a prestare servizi;
 - (c) assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività del CSD su un periodo adeguato in caso di inadempimento;
 - (d) consentire al CSD di far fronte alle spese operative del momento e a quelle previste per almeno sei mesi, nel quadro di una serie di scenari di stress.

2. Un CSD si dota di un piano per:
 - (a) raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 1;
 - (b) procedere ad una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle attività e dei servizi nel caso in cui il CSD non sia in grado di raccogliere nuovo capitale.

Tale piano è approvato dal consiglio di amministrazione o da un opportuno comitato del consiglio e aggiornato periodicamente.

3. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il capitale, gli utili non distribuiti e le riserve di un CSD di cui al paragrafo 1 nonché le caratteristiche del piano di cui al paragrafo 2.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 5
REQUISITI PER I COLLEGAMENTI TRA CSD

Articolo 45
Collegamenti tra CSD

1. Prima di stabilire un collegamento tra CSD, e su base continuativa una volta che il collegamento è stabilito, tutti i CSD interessati individuano, valutano, verificano e

gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dall'accordo di collegamento.

2. Gli accordi di collegamento sono soggetti ad autorizzazione, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d).
3. Un collegamento fornisce un'adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall'accordo di collegamento.

Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali consente di scegliere chiaramente la legge che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.

4. In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.
5. Un CSD che utilizza un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD valuta, verifica e gestisce i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale intermediario.
6. I CSD collegati si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l'esattezza delle rispettive registrazioni.
7. I collegamenti tra CSD consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniqualvolta pratico e possibile. I motivi di un eventuale regolamento senza detto meccanismo vengono comunicati alle autorità competenti.
8. I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano una infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:
 - (a) l'immissione nel sistema di ordini di trasferimento;
 - (b) l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento;
 - (c) il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e di contante.
9. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il monitoraggio e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i metodi di valutazione degli stessi.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo III Conflitto di leggi

Articolo 46 Diritto applicabile agli aspetti patrimoniali

1. Le questioni riguardanti gli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD sono disciplinate dal diritto del paese nel quale il conto è detenuto.
2. Se il conto è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, il diritto applicabile è quello che disciplina il sistema di regolamento titoli.
3. Se il conto non è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, si presume che esso sia detenuto nel luogo in cui il CSD ha la residenza abituale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.
4. Quando il presente articolo prescrive l'applicazione della legge di un determinato paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Capo IV Accesso ai CSD

SEZIONE 1 ACCESSO DEGLI EMITTENTI AI CSD

Articolo 47 Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell'UE

1. Fatto salvo il diritto societario secondo il quale i titoli sono emessi, l'emittente ha il diritto di far registrare tali titoli in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro.
2. Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, quest'ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde all'emittente richiedente entro tre mesi.

²⁴ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

3. Un CSD può rifiutare di fornire servizi ad un emittente. Tale rifiuto può soltanto essere basato su un'analisi completa del rischio o sull'assenza di un accesso del CSD a flussi relativi alle operazioni provenienti dal mercato sul quale sono o saranno negoziati i titoli dell'emittente richiedente.
4. Se un CSD rifiuta di prestare servizi ad un emittente, esso comunica all'emittente richiedente i motivi del rifiuto.

In caso di rifiuto, l'emittente richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente per il CSD che gli ha rifiutato i servizi.

L'autorità competente per il CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e trasmette all'emittente una risposta motivata.

L'autorità competente per il CSD consulta l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente non è d'accordo con la valutazione, la questione viene deferita all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di prestare servizi ad un emittente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all'emittente richiedente.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure volte a specificare i rischi che possono giustificare il rifiuto, da parte di un CSD, di prestare servizi agli emittenti nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 4.
6. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 2.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 2

ACCESSO TRA CSD

Articolo 48

Accesso con collegamento standard

Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD conformemente all'articolo 30 e previa autorizzazione del collegamento tra CSD di cui all'articolo 17.

Articolo 49
Accesso con collegamento personalizzato

1. Se un CSD chiede ad un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per ottenere l'accesso a questo secondo CSD, il CSD cui è presentata la domanda può respingerla soltanto sulla base di considerazioni sui rischi. Non può respingere la domanda in base alla perdita di quote di mercato.
2. Per la messa a disposizione dell'accesso con collegamento personalizzato il CSD cui è presentata la domanda può esigere dal CSD richiedente il pagamento di una commissione calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

Articolo 50
Procedura per i collegamenti tra CSD

1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ad un altro CSD, quest'ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi.
2. Un CSD può rifiutare l'accesso ad un CSD richiedente soltanto se detto accesso incide sul funzionamento dei mercati finanziari e provoca un rischio sistemico. Tale rifiuto può essere basato esclusivamente su un'analisi completa dei rischi.

Se un CSD rifiuta l'accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.

In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente per il CSD che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente responsabile esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al CSD richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente responsabile consulta l'autorità competente per il CSD richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità competente per il CSD richiedente non è d'accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di concedere l'accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di concedere l'accesso al CSD richiedente.

3. Se i CSD concordano di stabilire un collegamento, essi sottopongono la loro decisione alle rispettive autorità competenti per autorizzazione, in conformità con l'articolo 17, che valuteranno se i potenziali rischi derivanti dall'accordo di collegamento, quali rischi di credito, di liquidità, operativi e di altro genere, siano pienamente attenuati.

Le rispettive autorità competenti per i CSD rifiutano di autorizzare un collegamento qualora ciò possa incidere sul funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD richiedente.

4. Le rispettive autorità competenti per i CSD si consultano vicendevolmente a proposito dell'approvazione del collegamento e possono, se reso necessario da decisioni divergenti, deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure intese a specificare gli elementi delle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 3.
6. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE 3

ACCESSO TRA UN CSD E UN'ALTRA INFRASTRUTTURA DI MERCATO

Articolo 51

Accesso tra un CSD e un'altra infrastruttura di mercato

1. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione forniscono ai CSD, su richiesta, i flussi relativi alle operazioni su base non discriminatoria e trasparente e possono imporre una commissione calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

I CSD consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente e possono imporre una commissione calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

2. Se una delle parti presenta ad un'altra una domanda di accesso ai sensi del paragrafo 1, tale domanda viene trattata rapidamente e la parte richiedente riceve risposta entro un mese.
3. La parte cui è presentata la domanda può negare l'accesso soltanto qualora esso incida sul funzionamento dei mercati finanziari e provochi un rischio sistemico. Non può respingere la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

La parte che nega l'accesso comunica alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di un'analisi completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di introdurre un reclamo presso l'autorità competente per la parte che gli ha rifiutato l'accesso.

L'autorità competente responsabile esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette alla parte richiedente una risposta motivata.

L'autorità competente responsabile consulta l'autorità competente per la parte richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità competente per la parte richiedente non è d'accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto della parte di concedere l'accesso viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l'accesso ai suoi servizi.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo alle misure intese a specificare gli elementi della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.
5. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO IV

ENTI CREDITIZI DESIGNATI PER PRESTARE SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO AI PARTECIPANTI AI CSD

Articolo 52

Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario

1. Un CSD in sé non presta nessuno dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, quando un'autorità nazionale competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento ha accertato che un CSD si sia dotato di tutte le salvaguardie necessarie per consentirgli di prestare servizi accessori, l'autorità competente può presentare una domanda alla Commissione per consentire a detto CSD di prestare anche i servizi accessori elencati alla sezione C dell'allegato. La domanda deve contenere:
 - a) elementi che giustifichino la domanda e illustrino nei dettagli i meccanismi che il CSD ha stabilito per gestire tutti i rischi associati;

b) una valutazione ragionata che dimostri che questa soluzione costituisce il modo più efficace per garantire la resilienza sistemica;

c) un'analisi dell'impatto previsto sul mercato finanziario pertinente e sulla stabilità finanziaria.

Sulla base di una valutazione dell'impatto dettagliata, della consultazione delle imprese interessate e dei pareri dell'ABE, dell'AESFEM e della BCE, la Commissione adotta una decisione di esecuzione ai sensi della procedura di cui all'articolo 66. La Commissione motiva la propria decisione di esecuzione.

I CSD che beneficiano di deroga sono autorizzati come enti creditizi, come previsto dal titolo II della direttiva 2006/48/CE. L'autorizzazione è limitata esclusivamente alla prestazione dei servizi accessori di tipo bancario che essi sono autorizzati a prestare conformemente al paragrafo 4 e implica il rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza di cui agli articoli 57 e 58.

3. Un CSD che intende regolare in tutto o in parte il contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento, deve ottenere l'autorizzazione a designare a tal fine un ente creditizio autorizzato conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE, a meno che l'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, non abbia accertato, sulla base delle prove disponibili, che l'esposizione di un ente creditizio verso la concentrazione dei rischi a norma dell'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, non sia sufficientemente attenuata. In quest'ultimo caso, l'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, può chiedere al CSD di designare più di un ente creditizio. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.
4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 si applica ai servizi accessori elencati alla sezione C dell'allegato che l'ente creditizio designato o il CSD al quale è stata concessa la deroga ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo potrebbero voler fornire ai CSD partecipanti.
5. Se il CSD e l'ente creditizio designato appartengono ad un gruppo di imprese controllate in ultima analisi dalla stessa impresa madre, l'autorizzazione di detto ente creditizio designato, prevista dal titolo II della direttiva 2006/48/CE, è limitata esclusivamente alla prestazione dei servizi accessori di tipo bancario che esso è autorizzato a prestare conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Gli stessi requisiti si applicano per i CSD ai quali è stata concessa una deroga ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
6. Il CSD e gli enti creditizi designati rispettano in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Il CSD notifica alle autorità competenti, senza indebito ritardo, ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 53
Procedure di concessione e di revoca dell'autorizzazione

1. Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio, a norma dell'articolo 52, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che il CSD e l'ente creditizio designato abbiano adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ai quali sono soggetti ai sensi del presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura dell'organizzazione delle relazioni tra il CSD e gli enti creditizi designati e in che modo l'ente creditizio intende rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 57, paragrafi 1, 3 e 4.
3. L'autorità competente applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 6.
4. Prima di concedere l'autorizzazione al CSD, l'autorità competente consulta le seguenti autorità:
 - (a) l'autorità interessata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per l'impatto che la prestazione di servizi da parte degli enti creditizi designati può avere sul funzionamento del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD richiedente;
 - (b) l'autorità competente di cui all'articolo 58, paragrafo 1, per la capacità degli enti creditizi di rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 57.
5. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione delle autorità di cui al paragrafo 4 prima della concessione dell'autorizzazione.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 54

Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

1. Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio presenta una domanda di estensione all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito.
2. La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 53.

Articolo 55

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD è stabilito revoca l'autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi:
 - (a) qualora il CSD non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all'autorizzazione, oppure qualora l'ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - (b) qualora il CSD abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;
 - (c) qualora il CSD e l'ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall'autorità competente entro un termine fissato;
 - (d) qualora il CSD e l'ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.
2. Prima di revocare l'autorizzazione, l'autorità competente consulta le autorità interessate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, circa la necessità di revocare l'autorizzazione, a meno che tale decisione non debba essere presa con urgenza.
3. L'AESFEM, ogni autorità interessata di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e ogni altra autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 1, possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro in cui il CSD è stabilito di verificare se il CSD e l'ente creditizio designato continuano a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.

Articolo 56

Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 54 e 55 sono comunicate all'AESFEM.

2. L'AESFEM introduce nell'elenco che è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, le seguenti informazioni:
 - (a) il nome di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 52, 54 e 55;
 - (b) il nome di ciascun ente creditizio designato;
 - (c) l'elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato è autorizzato a prestare per i CSD partecipanti.
3. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM quali enti forniscono servizi accessori di tipo bancario secondo le norme del diritto nazionale 90 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 57

Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi designati per fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Un ente creditizio designato per fornire servizi accessori di tipo bancario presta i servizi di cui alla sezione C dell'allegato che sono contemplati dall'autorizzazione.
2. Un ente creditizio designato per fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta la legislazione attuale o futura applicabile agli enti creditizi.
3. Un ente creditizio designato per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di credito connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
 - (a) si dota di un quadro solido per la gestione del corrispondente rischio di credito;
 - (b) individua, con frequenza e regolarità, le fonti del rischio di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare il suddetto rischio;
 - (c) copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli debitori a mezzo di garanzie e di altre risorse finanziarie equivalenti;
 - (d) se per gestire il rischio di credito corrispondente è necessaria una garanzia, accetta soltanto garanzie a basso rischio di credito, di liquidità e di mercato;
 - (e) stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c);
 - (f) adotta disposizioni giuridicamente vincolanti che consentano di vendere o di impegnare la garanzia in breve tempo, in particolare nel caso delle garanzie transfrontaliere;
 - (g) stabilisce limiti sulle sue esposizioni creditizie corrispondenti;

- (h) analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue, adotta regole e procedure per l'attuazione di tali piani;
 - (i) offre crediti solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l'ente creditizio stesso;
 - (j) prevede una procedura di rimborso automatico di credito infragiornaliero e scoraggia il credito *overnight* attraverso tassi dissuasivi.
4. Un ente creditizio designato per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:
- (a) si dota di un quadro solido per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;
 - (b) sorveglia in permanenza il livello di attività liquide che detiene e determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;
 - (c) valuta costantemente il proprio fabbisogno di liquidità e il rischio di liquidità a cui è esposto; in questo senso tiene conto del rischio di liquidità generato dall'inadempimento dei due partecipanti verso i quali detiene le esposizioni più cospicue;
 - (d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse immediatamente disponibili quali accordi di prefinanziamento e, qualora ciò non sia possibile, cerca di ottenere le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire le corrispondenti esigenze di liquidità solo con gli enti che hanno un adeguato profilo di rischio e di mercato e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante da tali enti;
 - (e) stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue filiazioni;
 - (f) determina e sottopone a test l'adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;
 - (g) analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità e adotta regole e procedure per l'attuazione di tali piani;
 - (h) basa i suoi servizi di credito infragiornalieri su risorse proporzionate e almeno della stessa durata, composte di capitale, depositi in contante e operazioni di assunzione di prestito;
 - (i) deposita i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso banche centrali, ove ciò sia pratico e possibile;
 - (j) si assicura di poter riutilizzare, con l'assenso informato del cliente, le garanzie reali fornite da un acquirente inadempiente.

5. L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM ed i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- (a) la frequenza, la misura e il controllo delle esposizioni creditizie di cui al paragrafo 3, lettera b), e i tipi di strumenti di gestione del rischio che devono essere utilizzati per controllare il rischio derivate da tali esposizioni;
 - (b) in che cosa consistono le risorse finanziarie equivalenti ai fini del paragrafo 3, lettera c);
 - (c) i tipi di garanzie reali che possono essere considerati a basso rischio di credito, di liquidità e di mercato ai fini del paragrafo 3, lettera d);
 - (d) in che cosa consistono gli scarti di garanzia ai fini del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettera b);
 - (e) i limiti di concentrazione per i valori delle garanzie di cui al paragrafo 3, lettera e), per le esposizioni creditizie di cui al paragrafo 3, lettera g), e per i fornitori di liquidità di cui al paragrafo 4, lettera e);
 - (f) in che cosa consistono i tassi dissuasivi ai fini del paragrafo 3, lettera j);
 - (g) i dettagli della sorveglianza di cui al paragrafo 4, lettera b), e la metodologia per calcolare il valore delle attività liquide disponibili ai fini del paragrafo 4, lettera b), e per misurare il fabbisogno di liquidità e il rischio di cui al paragrafo 4, lettera c);
 - (h) in che cosa consistono le risorse immediatamente disponibili e un profilo adeguato di rischio e di mercato ai fini del paragrafo 4, lettera d);
 - (i) la frequenza, il tipo e il periodo di tempo delle prove di stress ai fini del paragrafo 4, lettera f);
 - (j) i criteri per valutare quando è pratico e possibile depositare saldi in contante su conti presso banche centrali ai fini del paragrafo 4, lettera j).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 58

Vigilanza degli enti creditizi designati per fornire servizi accessori di tipo bancario

1. L'autorità competente di cui alla direttiva 2006/48/CE è responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza, alle condizioni stabilite in tale direttiva, degli enti creditizi designati per fornire servizi accessori di tipo bancario e per quanto riguarda la loro conformità con l'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 9, in consultazione con l'autorità competente di cui al paragrafo 1, esamina e valuta almeno annualmente se gli enti creditizi designati rispettano l'articolo 57, paragrafo 1, e se tutte le disposizioni richieste fra gli enti creditizi designati e i CSD consentono loro di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestito, un CSD garantisce di avere accesso, tramite l'ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 9.
4. Al fine di garantire, all'interno dell'Unione, una vigilanza uniforme, efficiente ed efficace degli enti creditizi designati per fornire servizi accessori di tipo bancario, l'ABE, in consultazione con l'AESFEM e i membri del SEBC, può emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Titolo V

Sanzioni

Articolo 59

Sanzioni e misure amministrative

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e misure amministrative da applicare, nelle circostanze definite all'articolo 60, a quanti si rendano responsabili di violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano all'AESFEM e alla Commissione le norme di cui al primo comma. Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione e all'AESFEM ogni successiva modifica.

2. Le autorità competenti sono in grado di applicare sanzioni e misure amministrative nei confronti dei CSD, degli enti creditizi designati, dei membri dei loro organi direttivi e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia responsabile di una violazione.
3. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle circostanze definite all'articolo 60, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e per coordinare le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione di sanzioni e misure amministrative nei casi transfrontalieri a norma dell'articolo 12.

Articolo 60

Poteri sanzionatori

1. Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente regolamento:
 - (a) prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell'allegato, in violazione degli articoli 14, 23 e 52;
 - (b) ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 14 e 52 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b);
 - (c) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell'articolo 44, paragrafo 1;
 - (d) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 24 a 28;

- (e) mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 29 a 32;
- (f) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 34 a 38;
- (g) mancato rispetto, da parte dei CSD, dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 40 a 44;
- (h) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell'articolo 45;
- (i) rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 47 a 51;
- (j) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell'articolo 57, paragrafo 3;
- (k) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell'articolo 57, paragrafo 4.

2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, in caso di violazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti hanno il potere, conformemente alla legislazione nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e misure amministrative:

- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della violazione;
- (b) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;
- (c) la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 14 e 52, in conformità degli articoli 18 e 55;
- (d) la revoca dei membri degli organi di gestione degli istituti responsabili della violazione;
- (e) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;
- (f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 milioni di EUR o fino al 10% del reddito complessivo annuo della persona fisica nell'anno civile precedente;
- (g) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente; se l'impresa è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo è il fatturato complessivo annuo risultante nei conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

3. Le autorità competenti possono disporre di altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
4. Le sanzioni e misure amministrative imposte per violazione del presente regolamento sono immediatamente pubblicate, assieme alle informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni senza rivelare l'identità degli interessati.

La pubblicazione delle sanzioni rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

Articolo 61 *Applicazione effettiva delle sanzioni*

1. Nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa le autorità competenti tengono conto dei seguenti criteri:
 - (a) la gravità e la durata della violazione;
 - (b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
 - (c) la dimensione e la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
 - (d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile o l'ammontare delle perdite subite da terzi, nella misura in cui possano essere determinati;
 - (e) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
 - (f) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
2. Le autorità competenti possono tenere conto di ulteriori fattori aggiuntivi se questi sono specificati nella legislazione nazionale.

Articolo 62 *Segnalazione di violazioni*

1. Gli Stati membri adottano dispositivi efficaci per promuovere la segnalazione alle autorità competenti di violazioni del presente regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- (a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche;
- (b) un'adeguata protezione di quanti segnalano violazioni potenziali o effettive;
- (c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala le violazioni potenziali o effettive sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in conformità ai principi stabiliti nella direttiva 95/46/CE;
- (d) procedure adeguate per garantire il diritto di difesa del presunto responsabile, nonché il diritto a essere sentito prima che venga presa una decisione che lo riguarda e il diritto a un effettivo ricorso giurisdizionale nei confronti di qualsiasi decisione o misura che lo riguardi.

Titolo VI

Atti delegati, disposizioni transitorie, modifica della direttiva 98/26/CE e disposizioni finali

Articolo 63 *Delega di poteri*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 riguardo all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 6, all'articolo 23, paragrafi 1 e 4, all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 51, paragrafi 2 e 3.

Articolo 64 *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega dei poteri di cui all'articolo 63 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 63 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 63 entra in vigore solo né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno formulato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 65 *Competenze di esecuzione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, e dell'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 66, paragrafo 2.

Articolo 66
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione²⁵. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Quando la Commissione esercita le competenze di esecuzione conferitele dal presente regolamento, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 67
Disposizioni transitorie

1. Gli istituti che sono stati notificati all'AESFEM come CSD alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, chiedono tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del presente regolamento entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un CSD stabilito in un paese terzo chiede o l'autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro nel quale il CSD presta i propri servizi se intende prestare i propri servizi sulla base dell'articolo 14, oppure il riconoscimento dell'AESFEM se intende prestare i propri servizi sulla base dell'articolo 23.
3. Se, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, un CSD stabilito in un paese terzo fornisce già servizi in uno Stato membro in conformità con la legislazione nazionale di tale Stato membro, detto CSD è autorizzato a continuare a fornire servizi fino a quando l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 siano concessi o respinti.
4. I collegamenti tra un CSD stabilito in un paese terzo e i CSD autorizzati negli Stati membri sono accettati fino a quando l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 siano concessi o respinti.

Articolo 68
Modifica della direttiva 98/26/CE

1. All'articolo 2 della direttiva 98/26/CE, il terzo trattino della lettera a) è sostituito dal seguente:

"- designato, fatti salvi altri requisiti generali più rigorosi imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso."

²⁵ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 69 Relazioni e riesame

1. L'AESFEM, in cooperazione con l'ABE e le autorità di cui agli articoli 9 e 11, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità, e, se necessario, raccomanda azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono almeno:
 - (a) una valutazione dell'efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti, sull'importo delle penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sul numero e sul volume delle operazioni di acquisto forzoso (*buy-in*) di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e su eventuali altri criteri pertinenti;
 - (b) una valutazione della quantità di regolamenti che avvengono all'esterno dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, basata sul numero e sul volume delle operazioni e su eventuali altri criteri pertinenti;
 - (c) una valutazione dei servizi transfrontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell'articolo 47 e su eventuali altri criteri pertinenti.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 relative ad un determinato anno civile sono comunicate alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno civile successivo.

Articolo 70

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. L'articolo 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
3. L'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.3.2012

Per il Parlamento europeo
The President

Per il Consiglio
The President

ALLEGATO

Servizi

Sezione A

Servizi di base dei depositari centrali di titoli

1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato);
2. funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato ("servizio di gestione accentrata");
3. gestione di un sistema di regolamento titoli (servizio di regolamento).

Sezione B

Servizi accessori di tipo non bancario dei depositari centrali di titoli

Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, tra cui:

1. servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:
 - (a) organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
 - (b) fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
 - (c) confronto degli ordini di regolamento, indirizzamento degli ordini, conferma e verifica delle transazioni;
2. servizi connessi ai servizi di notariato e di gestione accentrata, ad esempio:
 - (a) fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;
 - (b) trattamento iniziale delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;
 - (c) fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;
 - (d) indirizzamento e trattamento degli ordini, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione;
3. gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori;
4. altri servizi, quali:
 - (a) servizi generali di gestione delle garanzie, in qualità di agente;

- (b) informativa;
- (c) fornitura di dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici;
- (d) servizi informatici.

Sezione C
Servizi accessori di tipo bancario

1. Servizi di tipo bancario per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli connessi al servizio di regolamento, ad esempio:
 - (a) fornitura di conti correnti;
 - (b) accettazione di depositi in contante;
 - (c) apertura di linee di credito;
 - (d) servizi di prestito titoli;
2. servizi di tipo bancario o servizi accessori agli altri servizi di base elencati nelle sezioni A e B, quali:
 - (a) fornitura di conti correnti per il regolamento e accettazione di depositi in contanti dai titolari di conti titoli;
 - (b) concessione di titoli in prestito ai titolari di conti titoli;
 - (c) servizi di tipo bancario che agevolano il trattamento delle operazioni societarie, ad esempio:
 - (i) prefinanziamento di redditi e di proventi da rimborso titoli
 - (ii) prefinanziamento di pagamenti fiscali.

ALLEGATO

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. FRAMEWORK OF THE PROPOSAL/INITIATIVE

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁶

Mercato interno – mercati finanziari

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁷**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Migliorare la sicurezza e l'efficienza dei mercati finanziari; stimolare il mercato interno dei servizi bancari.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici

Alla luce degli obiettivi generali riportati sopra, si perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- aumentare la sicurezza dei regolamenti transfrontalieri
- aumentare l'efficienza dei regolamenti transfrontalieri
- assicurare parità di condizioni in relazione ai servizi forniti dai CSD

²⁶ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
²⁷ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta mira a:

- accrescere la sicurezza e l'efficienza dei regolamenti armonizzando i periodi di regolamento e garantire che la maggior parte dei valori mobiliari sia emessa in forma di scritture contabili;
- migliorare la disciplina di regolamento istituendo un quadro adeguato e armonizzato per prevenire e gestire i mancati regolamenti;
- regolamentare adeguatamente tutti i CSD che operano nell'UE;
- garantire la coerenza dei requisiti per i CSD e il coordinamento della vigilanza da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;
- ridurre i costi dei regolamenti transfrontalieri per gli investitori;
- garantire una scelta più ampia agli emittenti e agli investitori facilitando l'accesso ai CSD;
- rendere più eque le condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi di CSD in modo da migliorare la qualità e ridurre le commissioni dei servizi di CSD per emittenti ed investitori

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

- Una relazione in cui si valuta l'efficienza dei regolamenti per ogni mercato dell'UE. Gli indicatori potrebbero includere: numero e volume dei mancati regolamenti (differenziando tra operazioni nazionali e transnazionali), volume delle penalità inflitte ai CSD, numero di procedure di acquisto forzoso (*buy-in*) e numero di casi di sospensione della partecipazione a causa di mancati regolamenti sistematici.
- Una relazione che misuri il volume dei crediti di mercato, per valutare se l'armonizzazione dei periodi di regolamento ha portato a una maggiore efficienza delle operazioni societarie.
- Una relazione che misuri il grado di internalizzazione dei regolamenti da parte di depositari al di fuori dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD. Si tratta di un'informazione importante in termini di rischio sistemico e per valutare se sia necessario un intervento dell'UE in materia.
- Una relazione che valuti se vi è un aumento dell'attività transfrontaliera. Gli indicatori potrebbero includere il numero dei collegamenti tra CSD, il numero dei partecipanti esteri ai CSD, il volume delle operazioni per numero di partecipanti stranieri e il numero degli emittenti stranieri che accedono ai CSD esteri.

- Una relazione sui prezzi applicati nell'UE per i servizi di base dei CSD, quali il regolamento e la custodia di titoli, nel quadro di operazioni transfrontaliere e nazionali.
- Un'indagine presso CSD, emittenti e altre infrastrutture di mercato che consenta di valutare in quale misura le misure adottate hanno permesso di eliminare le barriere di accesso o se sono ancora presenti degli ostacoli (di natura pratica o giuridica).

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

In seguito all'applicazione del regolamento negli Stati membri:

- i periodi di regolamento sarebbero armonizzati;
- la grande maggioranza dei valori mobiliari sarebbe emessa in forma di scrittura contabile;
- si rafforzerebbe la disciplina di regolamento grazie alla creazione di un apposito quadro armonizzato volto a prevenire e gestire i mancati regolamenti;
- tutti i CSD che operano nell'UE sarebbero adeguatamente regolamentati sulla base di una serie di requisiti comuni;
- l'autorizzazione e la vigilanza dei CSD sarebbero armonizzate e il coordinamento tra gli organismi nazionali di regolamentazione sarebbe rafforzato;
- l'accesso ai CSD (da parte di emittenti, altri CSD e altre infrastrutture di mercato) e da parte di CSD (ad altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato) aumenterebbe e le condizioni di accesso sarebbero armonizzate.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

- I mercati finanziari hanno una vocazione transfrontaliera che si sta concretizzando sempre di più. La natura dei problemi individuati in relazione ai servizi dei CSD, e in particolare ai regolamenti nell'UE, è essenzialmente legata alle operazioni transfrontaliere. Di conseguenza, l'efficacia di misure realizzate in maniera autonoma e non coordinata dai singoli Stati membri sarebbe probabilmente molto ridotta in un contesto transfrontaliero.
- La natura sistemica dei CSD e la loro crescente interconnessione in Europa richiedono un'azione coordinata.
- Il vigente *acquis* disciplina aspetti correlati, in particolare dalla direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria, dalla direttiva sul carattere definitivo del regolamento (SFD), dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) nonché dalla possibile futura direttiva sul diritto dei titoli. È opportuno che ogni nuova proposta sia perfettamente in linea con tali misure adottate a livello di UE. Il modo più efficace per raggiungere tale obiettivo è un'azione congiunta.

•

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

I CSD sono istituti importanti per i mercati finanziari, in quanto assicurano la registrazione e la custodia di titoli, oltre a gestire i sistemi che garantiscono il regolamento di operazioni su titoli, ossia l'effettiva consegna di titoli contro contante. In quanto tali, sono infrastrutture importanti dei mercati finanziari, così come le sedi di negoziazione, le controparti centrali (CCP) e i repertori di dati sulle negoziazioni. Le sedi di negoziazione sono disciplinate dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), mentre le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni saranno disciplinati anche a livello dell'UE una volta che la proposta di regolamento sulle operazioni sui derivati, sulle controparti centrali e sui repertori di dati sulle negoziazioni sarà approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed entrerà in vigore. La direttiva MiFID è in vigore dal novembre 2007 e ha consentito di aumentare la concorrenza tra le sedi di negoziazione degli strumenti finanziari, garantendo agli investitori una maggiore possibilità di scelta in termini di prestatori di servizi e di disponibilità di strumenti finanziari.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Determinati aspetti sono già contemplati dalla vigente normativa dell'Unione. Ad esempio, i sistemi di regolamento titoli sono già definiti nella direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli²⁸ e la direttiva 2004/39/CE (MiFID) prevede determinate norme di accesso dei partecipanti al sistema di regolamento titoli da loro scelto. Altri aspetti sono stati inclusi nelle proposte della Commissione. Ad esempio, anche la proposta della Commissione sulle vendite allo scoperto e alcuni aspetti dei *credit default swap* affrontano il tema della disciplina di regolamento per determinate categorie di strumenti finanziari. Inoltre, la proposta della Commissione relativa alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni stabilisce norme in materia di compensazione, una procedura strettamente connessa al regolamento. La proposta di regolamento è in linea con tali disposizioni a livello di UE.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria**

Proposta/iniziativa **di durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa **di durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2013 al 2015

²⁸

GU L166 dell'11.6.1998, pag. 45.

- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista²⁹

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità³⁰
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità di gestione, fornire ulteriori precisazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

-

²⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

³⁰ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

L'articolo 81 del progetto di regolamento istitutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) prevede la valutazione delle esperienze acquisite grazie all'operato dell'AESFEM entro tre anni dall'avvio effettivo delle sue attività. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

È stata realizzata una valutazione dell'impatto per la proposta di riforma del sistema di vigilanza finanziaria dell'UE a corredo dei progetti di regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Le risorse aggiuntive da assegnare all'AESFEM previste a seguito della presente proposta sono necessarie al fine di consentire all'AESFEM di svolgere i propri compiti, in particolare per:

- attuare un regime armonizzato e rafforzato in materia di disciplina di regolamento, garantendo la coerenza del monitoraggio e della segnalazione di mancati regolamenti ed elaborando norme per le misure volte a prevenire e gestire i mancati regolamenti;
- garantire l'armonizzazione e il coordinamento delle norme applicabili ai CSD tramite la stesura di norme;
- rafforzare e garantire un'applicazione uniforme delle competenze nazionali di regolamentazione, formulando orientamenti in materia di cooperazione tra autorità ed elaborando norme che specificano il contenuto della domanda di autorizzazione nonché le informazioni da fornire alle autorità competenti e da scambiare tra le autorità a fini di vigilanza;
- garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle condizioni di accesso concesse alle imprese di paesi terzi;
- garantire l'armonizzazione e il coordinamento delle norme sull'accesso ai CSD da parte di partecipanti, emittenti e altri CSD nonché tra CSD e altre infrastrutture di mercato.

La mancanza di risorse potrebbe non garantire lo svolgimento tempestivo ed efficiente del ruolo dell'AESFEM.

2.2.2. Modalità di controllo previste

I sistemi di gestione e controllo previsti dal regolamento che istituisce l'AESFEM si applicano altresì al ruolo attribuito all'AESFEM dalla presente proposta.

L'insieme definitivo di indicatori per valutare le prestazioni dell'AESFEM sarà deciso dalla Commissione al momento in cui si dovrà procedere alla prima valutazione richiesta. Per la valutazione definitiva, gli indicatori quantitativi saranno altrettanto importanti degli elementi qualitativi raccolti nel corso delle consultazioni. La valutazione sarà ripetuta ogni tre anni.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'AESFEM saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'AESFEM aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'AESFEM.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'AESFEM e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Descrizione.....]	Diss./Non diss. (31)	di paesi EFTA ³²	di paesi candidati ³³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	12.0404.01 [AESFEM – Sovvenzione ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative)]	Diss.	SÌ	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

-

³¹ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

³² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³³ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati **dei Balcani occidentali**.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	1A	Competitività per la crescita e l'occupazione
--	-----------	---

DG: MARKT			Anno 2013 ³⁴	Anno 2014	Anno 2015				TOTALE
• Stanziamenti operativi									
12.0404.01	Impegni	(1)	0.385	0.354	0.354				1.093
	Pagamenti	(2)	0.385	0.354	0.354				1.093
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁵									
Numero della linea di bilancio			(3)						
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT	Impegni	=1+1a +3	0.385	0.354	0.354				1.093
	Pagamenti	=2+2a +3	0.385	0.354	0.354				1.093
• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0.385	0.354	0.354				1.093
	Pagamenti	(5)	0.385	0.354	0.354				1.093
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)						
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0.385	0.354	0.354				1.093
	Pagamenti	=5+ 6	0.385	0.354	0.354				1.093

³⁴ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

³⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Osservazioni:

Gli stanziamenti operativi sopra indicati sono connessi alle funzioni specifiche conferite all'AESFEM in base alla proposta:

1) Funzioni connesse alla disciplina di regolamento, (2 norme di regolamentazione, 1 orientamento e funzioni di tenuta dei registri)

Le misure in oggetto mirano ad introdurre un monitoraggio e una comunicazione costanti riguardo ai mancati regolamenti e a ridurre la frequenza attuando misure preventive e sanzionatorie.

L'AESFEM sarà tenuta a redigere due norme tecniche di regolamentazione sulle misure volte a prevedere i mancati regolamenti, sugli strumenti di monitoraggio per individuare i casi probabili, sulle misure per gestire i mancati pagamenti e sui dettagli del relativo sistema di monitoraggio e di comunicazione.

L'AESFEM dovrà inoltre pubblicare orientamenti indirizzati alle autorità affinché sia garantita un'applicazione uniforme, efficiente ed efficace delle misure di prevenzione e di gestione dei mancati pagamenti.

L'AESFEM riceverà inoltre dalle autorità competenti i dati rilevanti sui mancati regolamenti.

2) Funzioni connesse all'autorizzazione e alla vigilanza dei CSD (3 norme di regolamentazione, 4 norme di attuazione, 1 orientamento, funzioni di tenuta dei registri e funzioni permanenti)

Tali misure mirano a introdurre un quadro coerente in materia di autorizzazione e di vigilanza dei CSD e ad aumentare la cooperazione tra le autorità. Ciò dovrebbe, tra l'altro, ridurre gli oneri derivanti dalla regolamentazione a carico dei CSD coinvolti in operazioni transfrontaliere.

L'AESFEM dovrà elaborare tre norme tecniche di regolamentazione e tre norme tecniche di attuazione riguardanti la domanda di autorizzazione, le informazioni fornite dai CSD alle autorità competenti, le informazioni scambiate tra autorità a fini di vigilanza e la cooperazione tra autorità del paese di origine e del paese ospitante.

L'AESFEM dovrà inoltre pubblicare orientamenti per assicurare una cooperazione uniforme, efficiente ed efficace tra autorità nel quadro delle diverse valutazioni necessarie per l'attuazione del regolamento.

L'AESFEM dovrà tenere un registro dettagliato delle attività dei CSD che operano nell'Unione, inclusi i nomi dei CSD autorizzati e dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD, i servizi forniti, le autorità competenti, i CSD di paesi terzi, ecc.

L'AESFEM svolgerà un ruolo importante in relazione ai CSD non-UE che intendono fornire i propri servizi con o senza l'apertura di una succursale all'interno nell'Unione o che mirano a stabilire un collegamento con un CSD nell'Unione. In particolare, L'AESFEM dovrà valutare se tali CSD sono soggetti a un'autorizzazione e a una vigilanza effettive nei rispettivi paesi d'origine e dovrà stabilire accordi di cooperazione con le autorità competenti di tali paesi.

L'AESFEM svolgerà anche una serie di altre funzioni permanenti, compreso il compito di intervenire in caso di disaccordo tra le autorità del paese di origine e del paese ospitante e di essere informata in situazioni di emergenza.

3) Funzioni connesse ai requisiti per i CSD (8 norme di regolamentazione, 2 norme di attuazione, 1 orientamento, funzioni permanenti)

Queste misure mirano ad introdurre requisiti omogenei per i CSD in termini organizzativi e di governo societario, di condotta negli affari, di servizi e di quadro prudenziale. Ciò dovrebbe creare un ambiente più sicuro per i servizi dei CSD e ridurre gli oneri derivanti dalla regolamentazione a carico dei CSD coinvolti in operazioni transfrontaliere.

L'AESFEM dovrà redigere otto norme tecniche di regolamentazione e due norme tecniche di attuazione al fine di specificare alcuni dettagli in relazione a numerosi requisiti regolamentari per i CSD, in particolare in materia di questioni organizzative, tenuta di registri, accesso da parte dei partecipanti, riconciliazione dei conti titoli, segregazione dei conti titoli, carattere definitivo del regolamento, attenuazione del rischio operativo, requisiti patrimoniali e collegamenti tra CSD.

L'AESFEM dovrà inoltre emanare orientamenti in materia di norme e procedure applicate dai CSD in caso di inadempimento di un partecipante.

L'AESFEM svolgerà inoltre funzioni permanenti che derivano dal suo potere di intervenire in caso di disaccordo tra autorità circa l'accesso dei partecipanti ai CSD.

4) Funzioni connesse ai requisiti di accesso (3 norme di attuazione, funzioni permanenti)

Queste misure hanno lo scopo di aumentare l'efficienza consentendo agli emittenti e agli investitori di accedere ai CSD da loro scelti.

L'AESFEM dovrà redigere tre norme tecniche di attuazione in relazione alla procedura di accesso ai CSD da parte degli emittenti, tra CSD e tra CSD e altre infrastrutture di mercato.

L'AESFEM svolgerà inoltre funzioni permanenti che derivano dal suo potere di intervenire in caso di disaccordo tra autorità circa l'accesso.

5) Funzioni connesse al monitoraggio e alla valutazione della proposta (2 relazioni annuali)

L'AESFEM dovrà elaborare due relazioni annuali. Una di esse valuterà l'efficienza dei regolamenti in ciascuno dei mercati dell'UE, basandosi sulla comunicazione standardizzata sui mancati regolamenti da parte dei partecipanti al mercato, l'altra invece valuterà se vi è un aumento dell'attività transfrontaliera, basandosi sui dati raccolti nel registro dell'AESFEM.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015					TOTALE
DG: MARKT									
• Risorse umane		0	0	0					
• Altre spese amministrative		0	0	0					
TOTALE DG MARKT	Stanzamenti	0	0	0					
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0	0					

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013 ³⁶	Anno 2014	Anno 2015					TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0.385	0.354	0.354					1.093
	Pagamenti	0.385	0.354	0.354					1.093

³⁶ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Gli obiettivi specifici della proposta sono illustrati al punto 1.4.2. Essi saranno conseguiti attraverso le misure legislative proposte, da attuare a livello nazionale, e mediante il coinvolgimento dell'AESFEM. Non è possibile attribuire risultati numerici concreti a ciascun obiettivo operativo, ma il ruolo dell'AESFEM e il suo contributo agli obiettivi della proposta sono descritti in modo dettagliato alla sezione 3.2.1.

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Osservazioni:

A seguito della proposta, non sono necessarie ulteriori risorse umane e amministrative per la DG MARKT. Continueranno a essere impiegate le risorse attualmente impiegate per seguire la direttiva 1997/9/CE.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

La proposta prevede che l'AESFEM svolga funzioni supplementari. Ciò richiederà delle risorse aggiuntive alla linea di bilancio 12.0404.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁷.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015					Totale
<i>Stati membri attraverso autorità nazionali di vigilanza UE*</i>	0.577	0.531	0.531					1.639
TOTALE stanziamenti cofinanziati	0.577	0.531	0.531					1.639

* Stima basata sul vigente meccanismo di finanziamento previsto dal regolamento istitutivo dell'AESFEM (Stati membri 60%, Unione 40%).

³⁷ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Allegato alla scheda finanziaria legislativa della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE

I costi relativi alle funzioni che l'AESFEM dovrà svolgere sono stati valutati come spese per il personale (Titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi contenuta nel progetto di bilancio dell'AESFEM per il 2012 presentato alla Commissione.

La proposta della Commissione contiene disposizioni in virtù delle quali l'AESFEM è chiamato a definire 13 nuove norme tecniche di regolamentazione e 9 norme tecniche di attuazione al fine di garantire che le disposizioni di natura altamente tecnica vengano attuate in modo uniforme in tutta l'Unione. Inoltre, l'AESFEM dovrà sviluppare anche 3 orientamenti, volti essenzialmente a garantire una cooperazione efficiente ed efficace tra le autorità, nonché 2 relazioni annuali che mirano a monitorare e valutare l'efficacia del regolamento. Inoltre l'AESFEM gestirà il registro dei CSD e si occuperà di una serie di altre funzioni permanenti.

Per quanto riguarda i tempi, si prevede che il regolamento entrerà in vigore all'inizio del 2013 e che per questo motivo l'AESFEM avrà bisogno di risorse aggiuntive a partire dal 2013. Si stima che vi sia bisogno di personale aggiuntivo soltanto per le norme tecniche, gli orientamenti e le relazioni che dovranno essere presentati dall'AESFEM. Si ritiene che l'AESFEM possa svolgere le altre funzioni permanenti, ad esempio in relazione al riconoscimento dei CSD non-UE e alla mediazione tra autorità, facendo affidamento sul personale già in servizio. Per quanto riguarda la natura dei posti da coprire, la tempestiva pubblicazione delle nuove norme tecniche richiederà in particolare l'assunzione di altri funzionari per gli aspetti giuridici, politici e relativi alla valutazione dell'impatto.

La valutazione dell'impatto sul numero di FTE necessari per l'elaborazione della norme tecniche, degli orientamenti e delle relazioni è basata sulle seguenti ipotesi:

- un funzionario in media redige 5 norme tecniche all'anno e lo stesso funzionario può elaborare gli orientamenti e le relazioni connesse. Ciò implica che per il 2013 sono necessari 4 funzionari;
- un funzionario esperto di valutazione dell'impatto è necessario per le norme tecniche summenzionate;
- un giurista è necessario per la redazione delle norme tecniche e degli orientamenti di cui sopra.

Ciò significa che dal 2013 sono necessari altri 6 FTE.

Si ritiene che tale aumento di FTE sarà mantenuto nel 2014 e nel 2015, poiché con tutta probabilità le norme saranno terminate solamente nel 2014 e nel 2015 e potrebbero rendersi necessarie delle modifiche.

Altre ipotesi:

- in base alla distribuzione degli ETP nel progetto di bilancio per il 2012, i 6 FTE aggiuntivi dovrebbero essere composti da 4 agenti temporanei (74%), 1 esperto nazionale distaccato (16%) e 1 agente contrattuale (10%);

- i costi salariali annuali medi per le diverse categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG;
- coefficiente di ponderazione salariale per Parigi dell'1,27;
- costi di formazione stimati a 1 000 EUR per FTE all'anno;
- costi di missione di 10 000 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio del 2012 per persona;
- costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, costi di insediamento e altre indennità, costi di trasferimento, ecc.) pari a 12 700 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio per il 2012 per l'assunzione di nuovi collaboratori.

Il metodo di calcolo dell'aumento del bilancio per i prossimi tre anni figura in modo più dettagliato nella tabella che segue. Il calcolo tiene conto del fatto che il bilancio dell'Unione finanzia il 40% dei costi.

Tipologia di costo	Calcolo	Importo (in migliaia)			
		2013	2014	2015	Totale
Titolo 1: Spese di personale					
<i>11 Stipendi e indennità</i>					
- di cui agenti contrattuali	=4*127*1,27	645	645	645	1 935
- di cui END	=1*73*1,27	93	93	93	278
- di cui agenti contrattuali	=1*64*1,27	81	81	81	244
<i>12 spese relative all'assunzione</i>					
	=6*12,7	76			76
<i>13 spese di missione</i>					
	=6*10	60	60	60	180
<i>15 formazione</i>					
	=6*1	6	6	6	18
Totale titolo 1: spese di personale		961	885	885	2 732
Di cui contributo dell'Unione (40%)		385	354	354	1 093
Di cui contributo per Stato membro (60%)		577	531	531	1 639

La tabella che segue presenta l'organigramma proposto per i quattro posti di agente temporaneo:

Gruppo di funzione e grado	Posti temporanei
AD 8	1
AD 7	1
AD 6	1
AD 5	1
Totale AD	4